

Anno XXXVII

REPUBBLICA ITALIANA

N. 110 Speciale
Ambiente



BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 15 DICEMBRE 2006

PALAZZO CENTI



Spedizione in abbonamento postale - 70% Div. Corr. D.C.I. - AQ

BOLLETTINO UFFICIALE

INFORMAZIONI

Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è pubblicato in L'Aquila dalla Presidenza della Giunta Regionale presso cui ha sede il servizio Bollettino che ne cura la direzione, la redazione e l'amministrazione.

Le uscite sono differenziate a seconda del contenuto.

Il Bollettino Ordinario si compone di 3 parti:

I° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini.

II° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione.

III° PARTE: dove vengono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati).

Nei **Supplementi** vengono pubblicati tutti gli atti riguardanti il personale regionale, gli avvisi e i bandi di concorso interno. Questa tipologia di bollettino non è inclusa nell'abbonamento.

In caso di necessità si pubblicano altresì numeri **Straordinari** e **Speciali**.

ABBONAMENTO E PASSWORD

E' possibile sottoscrivere abbonamenti in qualunque periodo dell'anno. Il **costo annuale è di € 77,47** da versare sul **c.c.p. n° 12101671** specificando nella causale: "Nuovo abbonamento". L'attivazione dell'abbonamento decorrerà non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento. Al fine di velocizzare la pratica è consigliabile inviare copia del versamento effettuato alla Redazione tramite fax al numero **0862 364665**.

L'abbonamento al cartaceo offre anche la possibilità di consultare i bollettini sul sito della Regione Abruzzo tramite l'apposita password da richiedere compilando la scheda sul sito <http://bura.regione.abruzzo.it> oppure specificando tale richiesta nel fax inviato.

Dopo questa operazione, il Servizio provvederà ad inviare tramite posta ordinaria una user e una password strettamente personali che consentiranno l'accesso al Bollettino on-line limitatamente al periodo di validità dell'abbonamento al bollettino cartaceo.

INSERZIONI

La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui tali atti siano di interesse esclusivo della Regione e dello Stato.

Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi ecc. devono essere indirizzate con tempestività ed esclusivamente alla:
Direzione del Bollettino Ufficiale - Corso Federico II n. 51 - 67100 L'Aquila

Il testo da pubblicare deve pervenire:

- in originale o copia conforme regolarizzata ai fini del bollo;
- munito della ricevuta del versamento sul c.c.p. n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila, per un importo variabile in relazione all'atto da pubblicare e calcolato in base a quanto di seguito riportato:
 - per titoli ed oggetto che vanno in neretto pari a € 1,81 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute)
 - per testo di ciascuna inserzione pari a € 1,29 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute).

Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A.".

AVVERTENZE

- Gli abbonamenti e le Inserzioni vengono effettuati esclusivamente tramite **c.c.p. n° 12101671** intestato a:
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila. - n. fax 0862 364665
- Costo fascicolo: **€ 1,29** - Arretrati, solo se disponibili, **€ 1,29**.
- Le richieste dei numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione
- Unico punto vendita: Ufficio B.U.R.A. - Corso Federico II n° 51 - 67100 L'Aquila
- Orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle **ore 9.00** alle **ore 13.00** ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 26.10.2006, n. 1212:

L.R. 83/2000 e s.m.i. - Art. 34 “Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale”. Annualità 2006 - Modifica all’individuazione degli interventi e ripartizione fondi di cui alla D.G.R. n. 539 del 22.05.2006. L.R. 83/2000 e s.m.i. - Art. 35 “Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati” - Interventi a favore dei Comuni per la bonifica dei siti inquinati interessati dall’abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, censiti dal Corpo Forestale dello Stato. Adempimenti in relazione alla procedura d’infrazione UE di cui alla causa C-135/05 – Discariche abusive o incontrollate. Pag. 5

DELIBERAZIONE 27.11.2006, n. 1334:

Protocollo d’intesa tra la Regione Abruzzo, le Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, in collaborazione con i Corpi di Polizia Provinciale, denominato: “Programma di prevenzione ambientale ed interventi di rimozione di abbandoni e/o depositi incontrollati di rifiuti in ambiti demaniali fluviali”. Approvazione. Pag. 10

DELIBERAZIONE 29.11.2006, n. 1397:

D.Lgs.152/06, art. 192 – L.R. 83/00 e s.m.i., articoli 34 e 35. Individuazione dei criteri e della relativa documentazione necessaria per l’accesso al Fondo regionale previsto dalla L.R. 146/98 e s.m.i. e L.R. 17/06.

Nuove disposizioni e Revoca della DGR n. 5 del 10.01.2001, pubblicata sul B.U.R.A. n. 6 Ordinario del 9.03.2001..... Pag. 18

DELIBERAZIONE 29.11.2006, n. 1398:

L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. – art. 21, commi 13 e 14. “Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero”. Pag. 25

DELIBERAZIONE 29.11.2006, n. 1399:

L.R. 9.08.2006, n. 27 - art. 7, comma 4. “Direttive in materia di comunicazione dei dati riferiti alla gestione dei rifiuti di origine regionale ed extraregionale”. Nuove disposizioni e modifiche alla D.G.R. del 4.11.2005, n. 1089. Pag. 33

DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 30.10.2006, n. DN3/1061:

Direttive 75/442/CEE e s.m.i., 91/689/CEE e 1999/31/CE – Procedura di infrazione 2003/2077 – Causa C-135/05 – Discariche abusive o incontrollate – Attuazione delle disposizioni contenute nella DGR n. 1212 del 26.10.2006..... Pag. 43

DETERMINAZIONE 17.11.2006, n. DN3/1077:

DGR n. 759 del 30.08.2002 – Conferimento dell’incarico relativo alle attività di supporto agli uffici regionali competenti in materia di “ Mappatura dell’amianto” (Decreto 101/2003) e di redazione del “Piano regionale di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”

(Legge 257/1992) alla Collabora Engineering S.p.A. NOMINA del “Comitato Tecnico - Scientifico”. Pag. 49

DETERMINAZIONE 21.11.2006, n. DN3/1078:
Approvazione del “1° Rapporto sulle raccolte differenziate – Anno 2005” e DGR n. 599 del 5.06.2006 “Assegnazione di contributi premiali ai Comuni finalizzati allo sviluppo ed al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate” - Individuazione soggetti beneficiari e impegno di spesa. Pag. 51

Parte III

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

Applicazione delle direttive 75/442/CEE e s.m.i., 91/689/CEE e 1999/31/CE – Procedura di infrazione 2003/2077. Causa C-135/05 – Discariche abusive o incontrollate. Circolare. Pag. 54

PARTE I

LEGGI, REGOLAMENTI ED
ATTI DELLA REGIONE

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 26.10.2006, n. 1212:

L.R. 83/2000 e s.m.i. - Art. 34 “Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale”. Annualità 2006 - Modifica all’individuazione degli interventi e ripartizione fondi di cui alla D.G.R. n. 539 del 22.05.2006. L.R. 83/2000 e s.m.i. - Art. 35 “Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati” - Interventi a favore dei Comuni per la bonifica dei siti inquinati interessati dall’abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, censiti dal Corpo Forestale dello Stato. Adempimenti in relazione alla procedura d’infrazione UE di cui alla causa C-135/05 – Discariche abusive o incontrollate.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo intende perseguire politiche che si pongano obiettivi di tutela ambientale attraverso una puntuale attuazione delle normative nazionali e/o comunitarie di settore ed in particolare, per quanto riguarda la gestione integrata dei rifiuti, intende valorizzare le attività di riutilizzo, riciclo e recupero dei materiali, nonché realizzare interventi per la bonifica dei siti inquinati, ai fini della conservazione e/o ripristino delle proprietà chimico-fisiche e biologiche dei suoli e delle altre matrici ambientali coinvolte (inquinamento diffuso);

Visto il Decreto Legislativo 3.04.2006, n. 152 avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, che ha modificato la precedente legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 – cd. “Decreto Ronchi”) e che, in particolare, ha previsto nella parte IV^A “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

Vista la L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. avente per oggetto: “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano regionale dei rifiuti” e s.m.i., ed in particolare le modifiche introdotte all’ex art.35 della stessa “Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati”, con la L.R. 9.08.2006, n. 27 (B.U.R.A. n. 46 del 30.08.2006), art. 7, comma 7;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 539 del 22.05.2006, con la quale è stato deciso il riparto, ai sensi dell’art. 34, 2° e 3° comma, della L.R. 83/2000 e s.m.i., del Fondo regionale previsto dalla L.R.146/98 e s.m.i. “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”, ammontante a complessivi € 5.322.472,76 di cui € 2.841.716,40 relativi allo stanziamento iscritto in bilancio sul capitolo 292210 del corrente esercizio finanziario (L.R. 31.12.2005, n. 46) ed € 2.480.756,36 derivanti dalla reinscrizione, sullo stesso capitolo 292210, delle somme non utilizzate nel corso del precedente esercizio finanziario, avvenuta con determine dirigenziali n. D.D. 7/23 del 13.03.2006, D.D. 7/34 del 14.04.2006 ed ancora disponibili, che, pertanto, risultano utilizzabili per le stesse finalità previste nel 2° comma dell’art. 34 della citata L.R. 83/2000 e s.m.i.;

Dato atto che nell’ambito del predetto riparto, risultano assegnate, tra l’altro, risorse destinate a:

- “Iniziative urgenti nel caso di rilevanti episodi di inquinamento con imminente pe-

ricolo per la salute pubblica e per l'ambiente" [lett. a) dell'art. 34, comma 2, della L.R.83/2000 e s.m.i., per € 200.000,00];

- "Azioni per il recupero ambientale delle aree degradate" [lett. d) dell'art. 34, comma 2 della L.R. 83/2000 e s.m.i., per € 1.474.962,76];

Dato atto altresì, che allo stato attuale tali somme non risultano impegnate;

Considerato che:

- con nota n. 8070/RiBo/DI/C del 7.08.2003 (All. 1), il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha rappresentato alle Regioni italiane le problematiche connesse con la procedura di infrazione UE di cui alla Causa C-135/05 – Discariche abusive o incontrollate. Tale comunicazione faceva riferimento ad un rapporto del Corpo Forestale dello Stato (di seguito "CFS"), dal quale emergeva che sul territorio italiano era attivo un consistente numero di discariche abusive o incontrollate. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pertanto, richiedeva alle Regioni ed alle Province di inviare una relazione "omissis ... contenente i dati sulla effettiva consistenza delle discariche abusive o incontrollate presenti nel proprio territorio, sui provvedimenti adottati in ordine al monitoraggio delle discariche citate ed a eventuali interventi di bonifica e/o messa in sicurezza nonché, in applicazione della disciplina sanzionatoria vigente, sui provvedimenti adottati nei confronti dei proprietari o gestori delle discariche stesse";
- con successiva nota n. 10086/QdV/DI/XII del 19.05.2005 (All. 2), il citato Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ribadiva la necessità di acquisire, da parte degli stessi soggetti, i dati anzi evidenziati, ricordando che "omissis ... un se-

condo deferimento dell'Italia di fronte alla Corte di Giustizia Europea e la mancata esecuzione di una conseguente condanna, comporterebbe il pagamento di una ingente sanzione pecuniaria, con la conseguente emersione di un danno erariale ... omissis";

- a seguito di alcuni incontri tenutisi presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e degli accordi intercorsi in tale sede, la Regione Abruzzo ha trasmesso, con nota n. 9419/FC del 17.10.2005 (All. 3), quanto richiesto con nota ministeriale n. 20000/QdV/DI (XIV-XII) del 7.10.2005 (All. 6);
- con nota n. 18696/QdV/DI/XII del 25.09.2006 (All. 4), il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha evidenziato che "Nonostante le Amministrazioni competenti ... omissis ... abbiano avviato azioni volte al controllo del territorio, dai dati trasmessi emerge ancora la presenza di un numero cospicuo di casi di abbandono di rifiuti e di discariche abusive che necessitano interventi di rimozione dei rifiuti abbandonati, di bonifica e/o messa in sicurezza a carico delle autorità locali competenti e che, rimanendo irrisolti, comporteranno un ovvio aggravamento dello stato della procedura attualmente in una fase avanzata del procedimento di giudizio";
- la nota anzi citata si conclude ricordando che "omissis ... un eventuale secondo deferimento innanzi alla Corte di Giustizia e la mancata esecuzione di una conseguente condanna comporterà il pagamento di una ingente sanzione forfettaria di circa €10 milioni e di una sanzione giornaliera, con la conseguente emersione di un danno erariale ... omissis";
- i rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, presenti alla riunione, hanno rappresentato ver-

balmente, che la sanzione giornaliera potrebbe attestarsi intorno a €350.000,00;

- alla luce di quanto comunicato al Ministero con nota del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, prot.n. 5785/FC del 14.06.2005 (All. 5), le situazioni di “illegalità” segnalate dal CFS (verificate, successivamente, dalle Province abruzzesi e dall’ARTA attraverso apposite informative) “omissis ... evidenziano, sostanzialmente, che nella Regione Abruzzo vi è un numero veramente esiguo di discariche abusive o incontrollate ... omissis ... trattandosi, nella stragrande maggioranza dei casi, di abbandoni di rifiuti da parte di privati cittadini ... omissis”;
- nel corso della riunione convocata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con la citata nota n. 18696/QdV/DI/XII del 25.09.2006 (All. 4), tuttavia, è emersa, improcrastinabile, l’esigenza che i Comuni (soggetti competenti), in tempi brevissimi, provvedano ad adempiere ai compiti loro assegnati dalla vigente normativa anche allo scopo di dimostrare al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Commissione Europea ed alla Corte di Giustizia Europea che sul territorio regionale non sono più presenti siti ricadenti nella fattispecie anzidetta;
- spetta al Sindaco del Comune territorialmente competente, provvedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi (cfr. ex art. 14 del D.Lgs. 22/97 oggi art. 192 del D.Lgs. 152/06), ove il responsabile dell’abbandono stesso non sia individuabile o non provveda e non vi provveda il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull’area, cui tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa;

Considerato che, pressoché tutti i Comuni abruzzesi, non sono in grado, per le note condizioni di disagio economico-finanziario, esplicitate in diversi incontri, anche presso la sede del Servizio Gestione Rifiuti, di fronteggiare con interventi risolutivi, le situazioni sopra segnalate e l’emergenza connaturata con la richiamata procedura di infrazione UE in corso;

Considerato altresì, che nei confronti dello Stato italiano e, vieppiù, nei confronti dell’Unione Europea, l’esigenza prioritaria è legata alla necessità di provvedere, comunque, entro il 28 febbraio p.v. alla rimozione, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato nei siti censiti dal CFS;

Considerato che, a tal fine, appare necessario avviare un vero e proprio “programma straordinario” di interventi, concedendo un contributo ai Comuni abruzzesi nel cui territorio sono ubicati i predetti siti, finalizzato ad agevolare le amministrazioni locali nei loro compiti legati alla rimozione, all’avvio prioritario a recupero (prioritariamente) o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, nel rigoroso rispetto della normativa vigente;

Dato atto che, secondo quanto emerge dal censimento del CFS al 2003 e dalle successive segnalazioni effettuate dallo stesso CFS, in Abruzzo vi sono alcune centinaia di siti nei quali è necessario provvedere, previa verifica delle diverse situazioni sullo stato dei luoghi, in collaborazione con i Comuni interessati, le Province e l’A.R.T.A., alla rimozione, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato;

Considerato che, secondo quanto emerge dal predetto censimento, ciascun sito è caratterizzato dalla presenza di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, di cui necessita la rimozione, l’avvio a recupero o a smaltimento e la cui quantità, valutata con una stima di mas-

sima del Servizio Gestione Rifiuti in collaborazione con la Direzione centrale dell'ARTA, ammonta a circa 150.000 tonnellate;

Valutato che le somme destinate all'attuazione di quanto previsto dall'art. 34, comma 2, lettere a) e d) della L.R. 83/2000 e s.m.i. per complessivi € 1.500.000,00, possono essere utilizzate al fine di supportare i Comuni interessati per i costi delle attività di rimozione, avvio a recupero o a smaltimento dei rifiuti;

Ritenuto di dover demandare al competente Servizio Gestione Rifiuti l'adozione dei necessari e conseguenti atti in ordine a quanto contenuto nella presente deliberazione (impegno delle somme, valutazione dei costi medi delle attività (t/mc), valutazione delle priorità di intervento, regolamentazione delle modalità di rendicontazione dei quantitativi di rifiuti rimossi, avviati a recupero o smaltiti dai comuni abruzzesi, liquidazioni a favore dei comuni abruzzesi, eventuali accordi di programma o protocolli d'intesa con le Province abruzzesi, eventuali deroghe ai termini delle autorizzazioni concesse ai gestori degli impianti di smaltimento che possono ricevere i rifiuti rimossi, .. etc);

Ritenuto in conclusione:

- di modificare il dispositivo della propria precedente deliberazione n. 539 del 22.05.2006 destinando alle "Azioni per il recupero ambientale delle aree degradate", quale finanziamento di accordi di programma finalizzati alla bonifica ed al recupero ambientale di aree degradate nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 250 del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 35 della L.R. 83/2000, come modificato dall'art. 7 della L.R. 27/2006, la somma di € 174.962,76 (L.R. 83/2000, art. 34, comma 2, lett. d);
- di modificare il dispositivo della propria precedente DGR n. 539 del 22.05.2006, destinando la somma di € 1.300.000,00 ad "Azioni per il recupero ambientale delle aree

degradate", intendendo per tali azioni la concessione di contributi in favore dei Comuni abruzzesi nel cui territorio ricadono in siti censiti dal CFS, oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, finalizzati alla rimozione, avvio a recupero o smaltimento degli stessi;

- di modificare il dispositivo della propria precedente deliberazione n. 539 del 22.05.2006, destinando l'intero importo già definito per le "Iniziative urgenti nel caso di rilevanti episodi di inquinamento con imminente pericolo per la salute e per l'ambiente" (L.R. 83/2000, art. 34, comma 2, lett. a), pari a € 200.000,00 alle medesime finalità indicate al punto precedente e cioè ad "Azioni per il recupero ambientale delle aree degradate", intendendo per tali azioni la concessione di contributi in favore dei Comuni abruzzesi nel cui territorio ricadono in siti censiti dal CFS, oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, finalizzati alla rimozione, avvio a recupero o smaltimento degli stessi;
- di destinare, pertanto, la complessiva somma di € 1.500.000,00 alla concessione dei suddetti contributi in favore dei Comuni abruzzesi nel cui territorio ricadono in siti censiti dal CFS, oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, finalizzati alla rimozione, avvio a recupero o smaltimento degli stessi;
- di demandare al competente Servizio Gestione Rifiuti l'adozione dei necessari e conseguenti atti in ordine a quanto contenuto nella presente deliberazione (impegno delle somme, valutazione dei costi medi delle attività (t/mc), valutazione delle priorità di intervento, regolamentazione delle modalità di rendicontazione dei quantitativi di rifiuti rimossi, avviati a recupero o smaltiti dai Comuni abruzzesi, liquidazioni a favore dei Comuni abruzzesi, eventuali accordi di pro-

gramma o protocolli d'intesa con le Province, eventuali deroghe ai termini delle autorizzazioni concesse ai gestori degli impianti di recupero e/o smaltimento che possono ricevere i rifiuti rimossi, .. etc);

- di dare la più ampia ed urgente diffusione del presente atto;
- di riservarsi la facoltà di implementare la dotazione finanziaria di € 1.500.000,00 messa a disposizione per le finalità anzi citate per il corrente esercizio finanziario, destinando la necessaria quota parte del Fondo previsto dalla L.R. 83/2000 e s.m.i., a gravare sull'assegnazione di bilancio (capitolo 292210) per l'anno 2007;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Parchi Territorio Ambiente Energia, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia;

Visto il DLgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. 83/2000 e s.m.i.;

Vista la L.R. 14.09.99, n. 77 recante: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) di modificare il dispositivo della propria precedente deliberazione n. 539 del 22.05.2006 destinando alle "Azioni per il

recupero ambientale delle aree degradate", quale finanziamento di contratti di programma finalizzati alla bonifica e al recupero ambientale di aree degradate nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 250 del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 35 della L.R. 63/2000 come modificato dalla L.R. 27/2006, la somma di € 174.962,76 (L.R. 83/2000, art. 34, comma 2, lett. d);

- 2) di modificare il dispositivo della propria precedente DGR n. 539 del 22.05.2006 destinando la somma di € 1.300.000,00 ad "Azioni per il recupero ambientale delle aree degradate", intendendo per tali azioni la concessione di contributi in favore dei Comuni abruzzesi nel cui territorio ricadono in siti censiti dal CFS, oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, finalizzati alla rimozione, avvio a recupero o smaltimento degli stessi;
- 3) di modificare il dispositivo della propria precedente deliberazione n. 539 del 22.05.2006 destinando l'intero importo destinato alle "Iniziative urgenti nel caso di rilevanti episodi di inquinamento con imminente pericolo per la salute e per l'ambiente" (L.R. 83/2000, art. 34, comma 2, lett. a), pari a € 200.000,00 alle medesime finalità indicate al punto precedente e cioè ad "Azioni per il recupero ambientale delle aree degradate", intendendo per tali azioni la concessione di contributi in favore dei Comuni abruzzesi nel cui territorio ricadono in siti censiti dal CFS, oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, finalizzati alla rimozione, avvio a recupero o smaltimento degli stessi;
- 4) di destinare, pertanto, la complessiva somma di € 1.500.000,00 alla concessione dei suddetti contributi in favore dei Comuni abruzzesi nel cui territorio ricadono in siti censiti dal CFS, oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, finalizzati alla

rimozione, avvio a recupero o smaltimento degli stessi;

- 5) di dare atto che l'importo complessivo anzidetto trova capienza nel capitolo 292210 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario recante il titolo "Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento";
- 6) di demandare al competente Servizio Gestione Rifiuti, l'adozione dei necessari e conseguenti atti in ordine a quanto contenuto nella presente deliberazione (impegno delle somme, valutazione dei costi medi delle attività (t/mc), valutazione delle priorità di intervento, regolamentazione delle modalità di rendicontazione dei quantitativi di rifiuti rimossi, avviati a recupero o smaltiti dai Comuni abruzzesi, liquidazioni a favore dei Comuni abruzzesi, eventuali accordi di programma o protocolli d'intesa con le Province, eventuali deroghe ai termini delle autorizzazioni concesse ai gestori degli impianti di recupero e/o smaltimento che possono ricevere i rifiuti rimossi, .. etc);
- 7) di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'ANCI Abruzzo, alle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, al Corpo Forestale dello Stato (CFS), all'A.R.T.A. - Direzione Centrale, ai Dipartimenti provinciali dell'A.R.T.A. territorialmente competenti;
- 8) di demandare al competente Servizio Gestione Rifiuti, comunque, le necessarie azioni finalizzate a dare la più ampia ed urgente diffusione del presente atto;
- 9) di riservarsi la facoltà di implementare la dotazione finanziaria di € 1.500.000,00 messa a disposizione per le finalità anzidette, destinando la necessaria quota parte del Fondo previsto dalla L.R. 83/2000 e s.m.i. a

gravare sull'assegnazione di bilancio (capitolo 292210) per l'anno 2007;

- 10) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento (senza Allegati, sopra richiamati esclusivamente per opportuna conoscenza), nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 27.11.2006, n. 1334:

Protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo, le Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, in collaborazione con i Corpi di Polizia Provinciale, denominato: "Programma di prevenzione ambientale ed interventi di rimozione di abbandoni e/o depositi incontrollati di rifiuti in ambiti demaniali fluviali". Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo intende realizzare politiche ambientali che si basino, prioritariamente, sulla sostenibilità degli interventi, sulla responsabilità condivisa tra i diversi livelli istituzionali interessati, anche tramite la sottoscrizione di appositi accordi volontari;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante: "Norme in materia ambientale", (di seguito: "D.Lgs. 152/06"), ha modificato il quadro normativo ambientale, dettando in particolare nuove norme in materia di gestione dei rifiuti, di bonifica dei siti inquinati (parte IV[^]);

Considerato che, ai sensi dell'art. 178, comma 1, del D.Lgs. 152/06, la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci,

tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 152/06, l'abbandono ed il deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, sono vietati;

Considerato che, per il conseguimento delle suddette finalità, le Regioni, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 152/06, adottano ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi, contratti di programma e protocolli d'intesa, di soggetti pubblici e privati;

Considerato che l'art. 197 del D.Lgs. 152/06, in attuazione dell'art. 19 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, prevede le competenze delle Province, in particolare il comma 1, lett. b), dispone che alle province compete "omissis ... il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto; .. omissis";

Considerato che la Regione Abruzzo ha approvato la L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i., avente per oggetto: "Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del Piano regionale dei rifiuti" e che all'art. 4 ha previsto le competenze delle Province;

Preso atto del ruolo e dei compiti affidati dalle singole Amministrazioni provinciali ai propri Corpi di Polizia;

Preso atto che esistono sul territorio della Regione numerose situazioni in cui si rilevano criticità ambientali, determinate da situazioni di inquinamento del suolo, dovute a una non corretta gestione dei rifiuti (discariche abusive, abbandoni di rifiuti, scarichi abusivi di reflui, ..etc), costituenti un forte impatto negativo sul piano paesaggistico e sulla qualità delle matrici ambientali, nonché fonte di pericolo per la salute e la sicurezza dei cittadini;

Ritenuto che necessita un forte raccordo tra le istituzioni pubbliche preposte alla tutela dell'ambiente e le Polizie Provinciali, per prevenire situazioni di inquinamento, migliorare l'efficacia complessiva dei controlli e delle attività di vigilanza in materia ambientale, restando fermo il mutuo riconoscimento di ruoli, funzioni ed obblighi degli organi amministrativi e di controllo coinvolti, come previsto dalle normative che disciplinano le rispettive specifiche competenze;

Tenuto conto della necessità di dover rimuovere, da parte delle Province, le situazioni costituite da abbandoni e depositi incontrollati di rifiuti, in aree demaniali fluviali, con priorità per i siti segnalati dal Corpo Forestale dello Stato (CFS) e per i quali il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota n. 8070/RiBo/DI/C del 7.08.2003, ha rappresentato alle Regioni italiane l'avvio di una procedura di infrazione, Causa C-135/05 – Discariche abusive o incontrollate;

Richiamato il programma P.T.T.A. 1994-1996 "Area di sviluppo occupazionale ambientale nel mezzogiorno", denominato Scheda 50 "Interventi di bonifica dei suoli inquinati: ripulitura greti, golene ed argini fluviali", avviato in attuazione della delibera CIPE del 21.12.1993 "Programma triennale 1994-1996 per la tutela della qualità ambientale" ed in corso di attuazione da parte delle Province abruzzesi;

Tenuto conto che le attività previste dal presente accordo, possono dare continuità a quelle previste nell'ambito del programma denominato Scheda 50, con le stesse modalità adottate dalle singole Province;

Considerato che per l'attuazione delle finalità del presente Accordo, si prevede una spesa complessiva pari a €400.000,00 da dividere in parti uguali tra le Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo (per € 100.000,00 ciascuna), al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi previsti dall'accordo volontario con

le stesse;

Dato atto che al suddetto onere di € 400.000,00 si farà fronte con le somme già previste nel Cap. 292210, lett.c) del bilancio regionale corrente “Realizzazione di iniziative di bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dimesse nel rispetto delle previsioni e priorità contenute nel piano regionale di bonifica delle aree inquinate”, di cui all’art. 34 della L.R. 83/00 e s.m.i. “Fondo regionale”;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti ha provveduto ad organizzare appositi incontri con le Province Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, per definire i contenuti del presente accordo;

Ritenuto di accogliere ed approvare integralmente il contenuto dell’Allegato 1, che costituisce, per le motivazioni sopra riportate, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Parchi Territorio Ambiente Energia, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Visto il DLgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Vista la L.R. 83/00 “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti” e s.m.i.;

Vista la legge n. 77/99 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di approvare il Protocollo d’intesa tra la Regione Abruzzo, le Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, in collaborazione con i rispettivi Corpi di Polizie Provinciali “Programma di prevenzione ambientale ed interventi di rimozione di abbandoni e/o depositi incontrollati di rifiuti in ambiti demaniali fluviali”, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di delegare alla firma del Protocollo d’intesa l’Assessore all’Ambiente Energia, Ing. Franco Caramanico;

di demandare al competente Servizio Gestione Rifiuti i necessari connessi adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti all’adozione del presente atto;

di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’ARTA – Direzione centrale, ai Dipartimenti provinciali dell’ARTA, all’ANCI – Abruzzo, al Corpo Forestale dello Stato (CFS) competente territorialmente;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del relativo Allegato 1, nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*.

Segue Allegato

ALLEGATO 1



REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE PARCHI TERRITORIO AMBIENTE ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

PROVINCE
CHIETI - L'AQUILA - PESCARA - TERAMO
IN COLLABORAZIONE CON I CORPI DI POLIZIA PROVINCIALE

PROTOCOLLO DI INTESA

PROGRAMMA DI PREVENZIONE AMBIENTALE ED
INTERVENTI DI RIMOZIONE DI ABBANDONI E/O DEPOSITI INCONTROLLATI
DI RIFIUTI IN AMBITI DEMANIALI FLUVIALI

A cura della
Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia
Servizio Gestione Rifiuti

L'anno duemilasei, il giorno, del mese di
presso la sede della Regione Abruzzo;

TRA

la **Regione Abruzzo**, con sede e domicilio fiscale in L'Aquila, partita IVA 80003170661, che interviene nel presente atto a mezzo del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo **On. Ottaviano Del Turco** o suo delegato, di seguito denominata Regione;

E

la **Provincia di Chieti**, con sede e domicilio fiscale in, partita IVA, che interviene nel presente atto a mezzo del Sig., anche in rappresentanza del Corpo della Polizia provinciale;

la **Provincia di L'Aquila**, con sede e domicilio fiscale in, partita IVA, che interviene nel presente atto a mezzo del Sig., anche in rappresentanza del Corpo della Polizia provinciale;

la **Provincia di Pescara**, con sede e domicilio fiscale in, partita IVA, che interviene nel presente atto a mezzo del Sig., anche in rappresentanza del Corpo della Polizia provinciale;

la **Provincia di Teramo**, con sede e domicilio fiscale in, partita IVA, che interviene nel presente atto a mezzo del Sig., anche in rappresentanza del Corpo della Polizia provinciale;

VISTA la DGR n. del, con la quale è stato approvato il Protocollo d'intesa denominato: "*Programma di prevenzione ambientale ed interventi di rimozione di abbandoni e/o depositi incontrollati di rifiuti in ambiti demaniali fluviali*";

VISTO il Decreto Legislativo 03.04.2006 n.152 avente per oggetto: "*Norme in materia ambientale*", ha modificato la legislazione ambientale nel settore (ex D.Lgs.22/97 cd. "Decreto Ronchi") ed in particolare l'art.233;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.178, comma 1, del D.Lgs.152/06, la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.192, comma 1, del D.Lgs.152/06, l'abbandono ed il deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, sono vietati;

CONSIDERATO che, per il conseguimento delle suddette finalità, le Regioni, in conformità alle disposizioni del D.Lgs.152/06, adottano ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi, contratti di programma e protocolli d'intesa, di soggetti pubblici e privati;

CONSIDERATO che l'art.197 del D.Lgs.152/06, in attuazione dell'art.19 del D.Lgs 18.08.2000, n.267, prevede le competenze delle Province, in particolare il comma 1, lett.b), dispone che alle province compete "omissis ... il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di

commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto; .. omissis”;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo ha approvato la L.R.28.04.2000, n.83 e s.m.i., avente per oggetto: *“Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del Piano regionale dei rifiuti”* e che all'art.4 ha previsto le competenze delle province;

PRESO ATTO che esistono nei territori delle diverse Province, come dalle stesse rilevato in numerosi incontri, situazioni in cui si rilevano criticità ambientali, determinate da casi di probabile inquinamento del suolo, dovuto ad una non corretta gestione dei rifiuti (*abbandoni e depositi incontrollati di rifiuti, scarichi abusivi di reflui, ..etc*), costituenti un forte impatto negativo sul piano paesaggistico e sulla qualità delle matrici ambientali, nonché fonte di pericolo per la salute e la sicurezza dei cittadini;

TENUTO CONTO della necessità di dover rimuovere, da parte delle Province, le situazioni costituite da abbandoni e depositi incontrollati di rifiuti, in aree demaniali fluviali, con priorità per i siti segnalati dal Corpo Forestale dello Stato (CFS) e per i quali il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota n.8070/RiBo/DI/C del 7.08.2003, ha rappresentato alle Regioni italiane l'avvio di una procedura di infrazione, **Causa C-135/05 – Discariche abusive o incontrollate**;

RICHIAMATO il programma P.T.T.A. 1994-1996 *“Area di sviluppo occupazionale ambientale nel mezzogiorno”*, denominato **Scheda 50** *“Interventi di bonifica dei suoli inquinati: ripulitura greti, golene ed argini fluviali”*, avviato in attuazione della delibera CIPE del 21.12.1993 *“Programma triennale 1994-1996 per la tutela della qualità ambientale”* ed in corso di attuazione da parte delle Province abruzzesi;

PRESO ATTO dello stanziamento dei fondi necessari, per un totale di **€ 400.000,00** sul Cap.292210, lett.c) del bilancio corrente *“Realizzazione di iniziative di bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse nel rispetto delle previsioni e priorità contenute nel piano regionale di bonifica delle aree inquinate”*;

CONSIDERATE le risultanze degli incontri tenutisi con le Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, presso la sede del Servizio Gestione Rifiuti, in cui i rappresentanti delle stesse hanno condiviso i contenuti del presente accordo;

tutto ciò premesso, le parti di cui al presente accordo convengono e stipulano:

Art. 1

(Finalità e contenuti)

1. La Regione Abruzzo intende realizzare politiche ambientali che si basino, prioritariamente sulla sostenibilità degli interventi, sulla responsabilità condivisa e sulla cooperazione, tramite appositi accordi volontari, dei diversi livelli istituzionali interessati.
2. A tal fine la Regione Abruzzo e le Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, che si avvalgono dei rispettivi Corpi di Polizia Provinciali, nell'ambito delle proprie competenze, stabiliscono con il presente accordo una reciproca collaborazione per realizzare interventi di prevenzione ambientale in ambiti fluviali, di vigilanza e di rimozione di rifiuti abbandonati in ambiti fluviali, individuati con specifico programma operativo di cui all'art.3, comma 3.
3. L'attività di prevenzione ambientale, di rilevamento e segnalazione di abbandoni e/o depositi incontrollati di rifiuti, oggetto del presente accordo, nonché le competenze e gli interventi da attuare, sono definiti dal *“Gruppo di lavoro e coordinamento”* di cui al successivo art.3, che organizza un *“programma operativo”*, regionale su base provinciale, tenendo conto delle priorità d'intervento, costituite in particolare, dalla necessità di rimuovere le situazioni segnalate dal Corpo Forestale dello Stato (CFS).

Art. 2*(Compiti delle parti)*

1. **La Regione Abruzzo**, provvede a:
 - fare fronte agli oneri previsti per una somma di € 100.000,00 per ogni Provincia, per un totale complessivo di € 400.000,00 finalizzata al finanziamento degli interventi previsti dal presente accordo, stanziati nel bilancio corrente al Cap.292210, lett.c) *“Realizzazione di iniziative di bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse nel rispetto delle previsioni e priorità contenute nel piano regionale di bonifica delle aree inquinate”*;
 - coinvolgere il Corpo Forestale dello Stato (CFS) e l'ARTA – Direzione centrale nell'attuazione del presente accordo per eventuali attività tecniche di supporto e/o collaborazione;
 - presentare e/o pubblicare un *“Rapporto finale”*, relativo agli obiettivi raggiunti con l'attuazione del presente accordo (*quantitativi rifiuti rimossi, opere effettuate, sanzioni elevate, segnalazioni, ...etc*), da inviare anche al Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare ai fini degli adempimenti connessi con la procedura di infrazione - Causa C-135/05 – Discariche abusive o incontrollate;
 - valutare la possibilità di un rinnovo annuale dell'iniziativa oggetto del presente accordo, in relazione ai risultati che saranno raggiunti;
2. **Le Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo**, provvedono a:
 - utilizzare i finanziamenti messi a disposizione dalla Regione, nel rispetto delle norme vigenti, per finanziare:
 - a. *interventi di rimozione di abbandoni e depositi incontrollati di rifiuti (art.192 del D.Lgs.152/06), con priorità per i siti segnalati dal CFS ricadenti in ambito demaniale e non di competenza dei Comuni interessati;*
 - b. *segnalazione di eventuali scarichi abusivi di reflui;*
 - c. *realizzazione di opere leggere per scoraggiare l'accesso nelle aree da tutelare, compatibilmente allo stato dei luoghi e/o interessi di terzi;*
 - d. *istallazione di apposita segnaletica in legno (divieto di scarico,.. etc), in collaborazione con i Comuni dei territori interessati;*
 - e. *spese per eventuali esigenze del personale della Provincia e/o soggetti incaricati;*
 - valutare l'istituzione, presso i Corpi di Polizia Provinciale, compatibilmente all'organizzazione tecnico-amministrativa ed alle esigenze operative degli stessi, di un apposito *nucleo* specializzato per l'attività di vigilanza ambientale nel settore della gestione dei rifiuti.
 - disporre nei confronti dei **Corpi di Polizia Provinciale**:
 - a. *l'organizzazione di servizi di vigilanza nelle aree interessate dal programma operativo, al fine di prevenire e/o contrastare attività illecite e segnalare situazioni di degrado ambientale da rimuovere;*
 - b. *la segnalazione alle Autorità competenti di eventuali situazioni di degrado ambientale presenti nelle aree inserite nel programma operativo;*
 - c. *l'organizzazione di un apposito “archivio”, relativo alle situazioni rilevate e segnalate nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, da utilizzare come “rapporto finale”, nonché ai fini statistici per l'istituendo Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), di cui alla L.R. 9 agosto 2006, n.27 “Disposizioni in materia ambientale”.*

Art. 3*(Gruppo di lavoro e programma operativo)*

1. E' costituito, al fine di attuare le finalità ed i contenuti di cui all'art.1 del presente accordo, un *“Gruppo di lavoro”* (GdL), formato da:
 - n.2 rappresentanti del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo;

- n.2 rappresentanti di ogni Provincia (di cui n. 1 in rappresentanza del Corpo di Polizia provinciale);
 - n.1 rappresentante dell'ARTA – Direzione centrale.
2. Il “Gruppo di lavoro” (GdL) potrà avvalersi della collaborazione del Corpo Forestale dello Stato (CFS) e di altri soggetti utili all’attuazione del presente accordo, in particolare per il contrasto alle attività di smaltimento illegale di rifiuti;
 3. Il “Gruppo di lavoro” (GdL) è insediato, su convocazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, in qualità di coordinatore dello stesso, entro 15 giorni dall’approvazione da parte della Giunta regionale del presente accordo.
 4. Il “Gruppo di lavoro” (GdL) provvede a definire, entro i successivi 20 giorni all’insediamento, un “programma operativo” regionale, suddiviso su base provinciale, relativo agli interventi da programmare e realizzare nelle aree interessate.
 5. Il “Gruppo di lavoro” (GdL) provvede, al termine del programma di interventi, ad approvare un “rapporto finale”, da inviare alla Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Gestione Rifiuti ed all’Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR).

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. La Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti, tramite il “Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale”, di cui all’art.34 della L.R.83/00 e s.m.i., “Fondo regionale”, provvederà ad erogare le somme, nei limiti delle risorse complessive assegnate, con le seguenti modalità:
 - a. 30% a seguito dell’approvazione, da parte del GdL, del “programma operativo” regionale, di cui all’art.3, comma 4;
 - b. 40% a seguito della presentazione del 1° stato di avanzamento dei lavori e/o opere realizzati (*fermo restando il raggiungimento della percentuale di cui alla suddetta lett.a*) e previsti nel programma operativo di ciascuna Provincia;
 - c. 30% alla presentazione dello stato finale e rendicontazione dei lavori e/o opere realizzati e previsti nel programma operativo di ciascuna Provincia.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 29.11.2006, n. 1397:

D.Lgs.152/06, art. 192 – L.R. 83/00 e s.m.i., articoli 34 e 35. Individuazione dei criteri e della relativa documentazione necessaria per l'accesso al Fondo regionale previsto dalla L.R. 146/98 e s.m.i. e L.R. 17/06. Nuove disposizioni e Revoca della DGR n. 5 del 10.01.2001, pubblicata sul B.U.R.A. n. 6 Ordinario del 9.03.2001.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” (di seguito “decreto”), che ha modificato quanto previsto e stabilito dall'ex art. 17 dell'abrogato D.Lgs. 22/97 (cd. “Decreto Ronchi”) e, soprattutto, dall'ex D.M. 471/99 recante: “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni”;

Vista la L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. avente per oggetto: “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del Piano regionale dei rifiuti” e s.m.i., ed in particolare le modifiche introdotte all'ex art. 35 della stessa “Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati”, con la L.R. 9.08.2006, n. 27 (B.U.R.A. n. 46 Ordinario del 30.08.2006), art. 7, comma 7;

Vista la L.R. 16.06.2006, n. 17 recante: “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani” (B.U.R.A. n. 37 Ordinario del 7.07.2006), che abroga dal 1.01.2007 la L.R. 146/98 e s.m.i.;

Richiamata la DGR n. 5 del 10.01.2001 (B.U.R.A. n. 6 Ordinario del 9.03.2001), con la

quale l'organismo collegiale ha stabilito, tra l'altro:

- di assumere quali criteri per l'accesso al Fondo regionale previsto dall'art. 12 della L.R. 146/1998, il verificarsi delle condizioni sotto elencate:
 - a) avvenuto superamento dei limiti di inquinamento ammissibili o di pericolo concreto ed attuale di superamento degli stessi;
 - b) impossibilità, da parte del Comune, di provvedere in proprio alla esecuzione dei necessari interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale;
 - c) emanazione, da parte del Comune, dell'insieme degli atti tecnico-giuridico-amministrativi previsti dalla vigente normativa;
- di individuare nella documentazione sotto elencata, gli allegati alla richiesta di intervento contributivo regionale ai sensi degli artt. 34 e 35 della L.R. 83/2000:
 - 1) relazione della A.S.L. territorialmente competente e del competente Dipartimento provinciale dell'A.R.T.A., accompagnata da apposita idonea certificazione, attestante che nel sito in questione e/o in quelli limitrofi i livelli di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque profonde sono superiori ai valori di concentrazione limite accettabili di cui all'All. 1 al D.M. 471/1999, ovvero esiste un pericolo concreto ed attuale di superamento degli stessi e che, quindi, sussiste la necessità e l'urgenza di provvedere agli interventi di messa in sicurezza di emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale;
 - 2) attestazione del Sig. Sindaco (supportata da idonea documentazione) circa l'impossibilità, da parte del Comune, di provvedere, anche in parte, alla copertura

finanziaria dei necessari interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale ovvero alla copertura finanziaria delle tre fasi di progettazione previste dal richiamato D.M. 471/1999 (piano della caratterizzazione, progetto preliminare e progetto definitivo); da tale attestazione e dalla documentazione di supporto deve risultare che il Comune non ha e non ha avuto, precedentemente, fondi di bilancio di qualsivoglia natura utilizzabili per gli interventi in questione (a partire, ovviamente, dalla data di emissione della ordinanza sindacale nei confronti del responsabile dell'inquinamento e/o del proprietario del sito);

- 3) copia di diffide e/o ordinanze sindacali nei confronti del responsabile dell'inquinamento e/o del proprietario del sito e, ove tali atti siano rimasti disattesi, copia della denuncia nei loro confronti all'Autorità Giudiziaria e dei relativi eventuali ulteriori atti emanati (dal Comune, dall'Autorità Giudiziaria ecc.) in esito a tali denunce;
- 4) copia dei fascicoli relativi ai procedimenti penali in corso avverso il responsabile dell'inquinamento (o presunto tale) e/o del proprietario del sito ed in particolare della perizia del C.T.U. (tali atti, ovviamente, dovranno essere allegati solamente nel caso in cui il Comune ne abbia disponibilità);
- 5) copia della richiesta del Comune di costituzione quale parte civile nel giudizio a carico del responsabile dell'inquinamento (o presunto tale) e/o del proprietario del sito;
- 6) copia del progetto di massima sulla base del quale è stato stimato l'importo presunto del costo degli interventi, distinto per i tre livelli di progettazione (piano della caratterizzazione, progetto preliminare, progetto definitivo) e per i tre livelli di intervento (misure di messa in sicurezza d'emergenza, bonifi-

ca, ripristino ambientale) previsti e richiesti dal D.M. 471/1999;

Omissis

Valutato che i vigenti criteri per l'accesso al "Fondo regionale", previsto dall'art. 12 della L.R. 146/1998 e s.m.i. e dall'art. 15 della L.R. 17/06, nonché la documentazione da allegare alla richiesta di intervento contributivo regionale ai sensi degli articoli 34 e 35 della L.R. 83/00 e s.m.i., debbono essere necessariamente adeguati alla nuova normativa di riferimento;

Considerato che:

- il 1° comma dell'art. 192 del decreto stabilisce che: "l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati";
- il 3° comma dell'art. 192 stabilisce che: "omissis ... chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ... omissis ... il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate";
- il 1° comma dell'art. 244 del decreto stabilisce che: "Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuino siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai di concentrazione soglia di contaminazione ... omissis";
- il 4° comma dell'art. 244 del decreto stabilisce che: "Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi del presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250";

- l'art. 250 del decreto stabilisce, al riguardo, che: "Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'art. 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione ... omissis";
- il 2° comma dell'art. 239 del decreto, infine, stabilisce che "omissis ... le disposizioni del presente titolo non si applicano all'abbandono dei rifiuti ... omissis ... In tal caso qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione (probabilmente, si deve intendere valori soglia di contaminazione, n.d.r.), si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo ... omissis";
- l'Allegato 4 al Titolo V del decreto, in merito ai criteri generali per l'applicazione di procedure semplificate, nell'indicare le procedure amministrative e tecnico-operative con le quali gestire situazioni di rischio concreto o potenziale di superamento delle concentrazioni soglie di contaminazione (CSC), per i siti di ridotte dimensioni, stabilisce che le predette procedure semplificate sono applicabili "omissis ... per i siti di ridotte dimensioni (quali, ad esempio, la rete di distribuzione carburanti) oppure per eventi accidentali che interessino aree circoscritte, anche nell'ambito di siti industriali, di superficie non superiore a 1000 metri quadri";

Dato atto, pertanto, che è necessario modificare quanto disposto nella richiamata DGR n. 5/01 proprio per tener conto delle modifiche

introdotte dalla vigente normativa in materia di abbandono o scarico (deposito) incontrollato di rifiuti e in materia di bonifica di siti contaminati;

Richiamata la L.R. 28 aprile 2000, n. 83, e s.m.i., che all'art. 34, comma 2, stabilisce che il Fondo regionale di cui all'art. 12 della L.R. 146/98 e s.m.i., nonché dell'art. 15 della L.R. 17/06, è destinato tra l'altro, anche alle "iniziative urgenti nel caso di rilevanti episodi di inquinamento con imminente pericolo per la salute e per l'ambiente";

Tenuto conto che l'art. 35 della citata L.R. 83/00, come modificato dall'art. 7 della L.R. 9 agosto 2006, n. 27, stabilisce che:

- "Qualora i responsabili della situazione di inquinamento o rischio concreto e attuale di inquinamento, non provvedano ad eseguire i necessari interventi ... omissis ... ovvero non siano individuabili, il soggetto che effettua gli interventi è individuato dall'Ente, territorialmente competente, con procedure ad evidenza pubblica. I costi degli interventi, compresi i costi dell'esproprio delle aree da bonificare, sono sostenuti integralmente dall'affidatario" (7° comma, punto 3);
- "Al fine di garantire all'affidatario il recupero dei costi nonché il congruo utile d'impresa, lo stesso può disporre delle aree bonificate utilizzandole in proprio, in concessione o cedendole a terzi secondo le direttive fissate negli strumenti urbanistici provinciali" (7° comma, punto 4);
- "L'Ente competente, dopo aver esperito infruttuosamente la procedura di cui ai commi 3 e 4, procede d'ufficio a realizzare le operazioni nei casi previsti dalla normativa vigente. In tal caso la Giunta regionale può concedere contributi fino alla totale copertura delle spese ... omissis" (7° comma, punto 5);
- "Con apposite disposizioni, il Servizio competente della Regione definisce le mo-

dalità di attuazione dei commi 2, 3, 4, 5 e 6” (7° comma, punto 7);

- “Fino all’approvazione del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti, i Comuni restano titolari dei procedimenti di bonifica dei siti ricadenti nel proprio territorio comunale” (7° comma, punto 8);

Tenuto conto che, per quanto sopra esposto, la Regione:

- non è tenuta ad interventi sostitutivi in luogo del Comune, nel caso di abbandono o scarico (deposito) incontrollato di rifiuti sul suolo e/o nel suolo;
- è tenuta ad interventi sostitutivi in luogo del Comune, ai sensi e per gli effetti del Titolo V del decreto, nel caso in cui i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti in esso disposti ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati;
- è tenuta ad interventi sostitutivi in luogo del Comune, solamente allorché sia accertata la contaminazione del sito, ovvero allorquando venga accertato, anche per un solo parametro, il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC);

Dato atto, peraltro, che in ordine alla possibilità di addurre, quale valida giustificazione della inazione dell’amministrazione comunale in tale specifica materia (che, ovviamente, incide significativamente sulla tutela della salute pubblica e sulla tutela dell’ambiente), la mancanza di adeguati fondi da destinare alla bonifica dei siti contaminati, è necessario tener presente che la salute dei cittadini e la protezione delle risorse naturali, come da giurisprudenza consolidata costituisce una assoluta priorità, in quanto incide su interessi di rango costituzionale “sicché non ha senso giuridico lamentare la insufficienza delle risorse, che – se pur costituisce dato reale – impone la prioritaria destinazione alla soddisfazione delle anzidette

esigenze, rispetto ad altre” (Cassazione penale, sez. III, 10 gennaio 2000, n. 2109);

Rilevato che:

- da parte di varie amministrazioni comunali, pervengono alla Direzione Regionale Parchi Territorio Ambiente Energia – Servizio Gestione Rifiuti, richieste di contributi regionali per l’esecuzione degli interventi di bonifica di siti potenzialmente contaminati presenti sul proprio territorio (talvolta si tratta di siti nei quali tale contaminazione è solamente ritenuta possibile in quanto non accertata);
- tali richieste sono, tra loro, disomogenee e spesso carenti di atti, documentazione e quanto altro necessario ai fini di una corretta ed esaustiva valutazione delle medesime e, talvolta, si sostanziano quasi esclusivamente nella rimozione, avvio a recupero o smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato su un sito;

Considerato che ciò comporta rilevanti difficoltà operative a carico del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Parchi Territorio Ambiente Energia, che ha il compito (acquisito preliminarmente il parere tecnico-scientifico dell’A.R.T.A.), di valutare le richieste stesse ai fini della successiva concessione dei contributi necessari per la realizzazione degli interventi di bonifica di siti contaminati, una volta esperito quanto stabilito dal richiamato art. 7 della L.R. 27/06;

Rilevata, pertanto, la necessità di rendere adeguatamente omogenee e comparabili le richieste di contributo inoltrate dai vari Comuni, mediante la definizione di criteri da rispettare e l’individuazione della documentazione da allegare alle richieste stesse, alla luce della vigente normativa in materia;

Richiamata la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni che, tra l’altro, attribuisce all’Organo di direzione politica la formulazione di criteri per la

concessione di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari;

Ritenuto, pertanto, di assumere quali criteri necessari per l'accesso al Fondo regionale previsto dall'art. 12 della L.R. 146/98 e s.m.i., nonché della L.R. 17/06, il verificarsi delle condizioni sotto elencate:

- a) la richiesta non deve riguardare la rimozione di eventuali rifiuti presenti sul sito o nel sito, ad eccezione del caso in cui tali rifiuti siano intimamente frammisti al sottosuolo/suolo e, quindi, non sia possibile la loro rimozione prima di procedere ad una caratterizzazione del sito;
- b) la richiesta non può essere presa in considerazione qualora il proprietario del sito e/o il gestore dell'attività che vi si svolge (e che, evidentemente, ha originato la potenziale contaminazione), dichiari formalmente di voler procedere all'effettuazione dell'intervento di bonifica;
- c) il sito per il quale il Comune formalizza la richiesta di intervento contributivo sostitutivo regionale sia potenzialmente contaminato;
- d) l'impossibilità, da parte del Comune, di provvedere in proprio alla esecuzione dei necessari interventi;
- e) l'adozione, da parte del Comune, dell'insieme degli atti tecnico-giuridico-amministrativi di cui al punto successivo;

Ritenuto, di conseguenza, di individuare nella documentazione sotto elencata, gli allegati alla richiesta di intervento contributivo regionale ai sensi degli articoli 34 e 35 della richiamata L.R. 83/00 e s.m.i.:

- 1) relazione del competente Dipartimento provinciale dell'A.R.T.A., accompagnata da apposita idonea certificazione, attestante che il sito per il quale il Comune richiede l'intervento contributivo sostitutivo regiona-

le è un sito (ove per sito si intende un'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali - suolo, sottosuolo ed acque sotterranee - e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti), potenzialmente contaminato, ovvero un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC);

- 2) attestazione del Sindaco (supportata da idonea documentazione), circa l'avvenuto infruttuoso esperimento della procedura di cui all'art. 7, punti 3 e 4, della L.R. 27/06 (tale attestazione è necessaria per le richieste che saranno presentate successivamente alla data di pubblicazione della deliberazione di Giunta regionale con la quale verrà approvato il documento denominato "Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare per la gestione e l'aggiornamento");
- 3) attestazione del Sindaco (supportata da idonea documentazione), in merito all'impossibilità, da parte del Comune, di provvedere, anche in parte, alla copertura finanziaria dei necessari interventi di bonifica ovvero alla copertura finanziaria delle tre fasi di progettazione previste dall'art. 242 del decreto (piano della caratterizzazione, applicazione della procedura di analisi di rischio sito-specifica e progetto di bonifica); l'attestazione e, soprattutto, la documentazione di supporto anzidetta deve dimostrare che il Comune non ha fondi di bilancio di qualsivoglia natura a destinazione non vincolata utilizzabili per gli interventi in questione a partire, ovviamente, dalla data di notifica della ordinanza emessa dalla Provincia territorialmente competente, nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione e/o del proprietario del sito potenzialmente contaminato;

- 4) a partire dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, inoltre, nel caso particolare in cui il Comune ospiti un impianto di trattamento/smaltimento rifiuti e, per tale motivo, incassi il c.d. "eco ristoro" dal gestore dell'impianto, la richiesta di intervento contributivo sostitutivo regionale non può eccedere il 50% del costo presunto dell'intervento di bonifica (quale risulta dal progetto di massima di cui al successivo punto 8), restando il rimanente 50% di tale importo, in ogni caso, a carico del Comune e, conseguentemente, l'attestazione del Sindaco di cui al precedente punto 3, deve far riferimento, esclusivamente, alla parte di spesa non coperta con il 50% dei fondi derivanti dall'introito dell'eco ristoro a favore del Comune stesso;
- 5) copia di diffide, ordinanze sindacali, ..etc (ovvero ordinanze provinciali per i casi emersi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto), nei confronti del responsabile della contaminazione e del proprietario del sito e, ove tali atti siano rimasti disattesi, copia della denuncia all'Autorità Giudiziaria e dei relativi eventuali ulteriori atti emanati (dal Comune, dalla Provincia, dall'Autorità Giudiziaria ecc.), in esito a tali denunce;
- 6) copia dei fascicoli relativi ai procedimenti penali in corso avverso il responsabile della contaminazione e/o del proprietario del sito ed in particolare della perizia del C.T.U. (tali atti, ovviamente, dovranno essere allegati solamente nel caso in cui il Comune ne abbia disponibilità);
- 7) copia della richiesta del Comune di costituzione quale parte civile nel giudizio a carico del responsabile della contaminazione e/o del proprietario del sito;
- 8) copia del progetto di massima, redatto da tecnico abilitato, sulla base del quale è stato

stimato l'importo presunto del costo degli interventi (progettazione ed esecuzione);

Rilevata, infine, l'opportunità di revocare la citata precedente deliberazione di Giunta regionale n. 5 del 10.01.2001, pubblicata sul *B.U.R.A.* n. 6 Ordinario del 9.03.2001, in quanto i contenuti della anzidetta DGR n. 5/2001 sono ampiamente ricompresi nella presente deliberazione;

Stabilito che con successivo specifico atto deliberativo sarà approvato il documento denominato "Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare per la gestione e l'aggiornamento";

Dato atto che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Parchi Territorio Ambiente Energia ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia;

Visto il DLgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. 83/2000 e s.m.i.;

Vista la L.R. 146/98 e s.m.i.;

Vista la L.R. 17/06;

Vista la L.R. 14.09.99, n. 77 recante: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- A) di revocare la precedente deliberazione n. 5 del 10.01.2001, pubblicata sul *B.U.R.A.* n. 6 Ordinario del 9.03.2001;

B) di assumere quali criteri necessari per l'accesso al Fondo regionale previsto dall'art. 12 della L.R. 146/98 e s.m.i. nonché della L.R. 17/06, il verificarsi delle condizioni sotto elencate:

B.a) la richiesta non deve riguardare la rimozione di eventuali rifiuti presenti sul sito o nel sito, ad eccezione del caso in cui tali rifiuti siano intimamente frammiti al sottosuolo/suolo e, quindi, l'ARTA certifichi che non è possibile la loro rimozione prima di procedere ad una caratterizzazione del sito;

B.b) la richiesta non può essere presa in considerazione qualora il proprietario del sito e/o il gestore dell'attività che vi si svolge e che, evidentemente, ha originato la potenziale contaminazione, dichiari formalmente di voler procedere alla effettuazione dell'intervento di bonifica;

B.c) il sito per il quale il Comune formalizza la richiesta di intervento contributivo sostitutivo regionale sia potenzialmente contaminato;

B.d) impossibilità, da parte del Comune, di provvedere in proprio all'esecuzione dei necessari interventi;

B.e) adozione, da parte del Comune, dell'insieme degli atti tecnico-giuridico-amministrativi previsti dalla vigente normativa;

C) di individuare nella documentazione sotto elencata, gli allegati alla richiesta di intervento contributivo regionale ai sensi degli articoli 34 e 35 della richiamata L.R. 83/00 e s.m.i.:

C.1) relazione del competente Dipartimento provinciale dell'A.R.T.A., accompagnata da apposita idonea certificazione, attestante che il sito per il quale il Comune richiede l'intervento contributivo sostitu-

tivo regionale è un sito (ove per sito si intende un'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali - suolo, sottosuolo ed acque sotterranee - e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti), potenzialmente contaminato, ovvero un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC);

C.2) attestazione del Sindaco (supportata da idonea documentazione), circa l'avvenuto infruttuoso esperimento della procedura di cui all'art. 7, punti 3 e 4, della L.R. 27/06 (tale attestazione è necessaria per le richieste che saranno presentate successivamente dalla data di pubblicazione della deliberazione con la quale verrà approvato il documento denominato "Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare per la gestione e l'aggiornamento", di cui alla successiva lettera C) ;

C.3) attestazione del Sindaco (supportata da idonea documentazione), in merito all'impossibilità, da parte del Comune, di provvedere, anche in parte, alla copertura finanziaria dei necessari interventi di bonifica ovvero alla copertura finanziaria delle tre fasi di progettazione previste dall'art. 242 del decreto (piano della caratterizzazione, applicazione della procedura di analisi di rischio sito-specifica e progetto di bonifica); l'attestazione e la documentazione di supporto anzidette deve dimostrare che il Comune non ha fondi di bilancio di qualsivoglia natura a destinazione non vincolata utilizzabili per gli interventi in questione a partire, ovviamente, dalla data di notifica della ordinanza emessa

dalla Provincia territorialmente competente, nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione e/o del proprietario del sito potenzialmente contaminato;

- C.4) a partire dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, inoltre, nel caso in cui il Comune ospiti un impianto di trattamento/smaltimento rifiuti e, per tale motivo, introiti il c.d. "eco ristoro" dal gestore dell'impianto stesso, la richiesta di intervento contributivo sostitutivo regionale non può eccedere il 50% del costo presunto dell'intervento di bonifica (quale risulta dal progetto di massima di cui al successivo punto 8), rimanendo il restante 50% di tale importo, in ogni caso, a carico del Comune e, conseguentemente, l'attestazione del Sindaco di cui al precedente punto 3 deve far riferimento, esclusivamente, alla parte di spesa non coperta con il 50% dei fondi derivanti dall'introito derivante dell'eco ristoro a favore del Comune stesso;
- C.5) copia di diffide, ordinanze sindacali, ..etc (ovvero ordinanze provinciali per i casi emersi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto), nei confronti del responsabile della contaminazione e del proprietario del sito e, ove tali atti siano rimasti disattesi, copia della denuncia all'Autorità Giudiziaria e dei relativi eventuali ulteriori atti emanati (dal Comune, dalla Provincia, dall'Autorità Giudiziaria,... ecc), in esito a tali denunce;
- C.6) copia dei fascicoli relativi ai procedimenti penali in corso avverso il responsabile della contaminazione e/o del proprietario del sito ed in particolare della perizia del C.T.U. (tali atti, ovviamente, dovranno essere allegati solamente nel caso in cui il Comune ne abbia disponibilità);
- C.7) copia della richiesta del Comune di costituzione quale parte civile nel giudizio a carico del responsabile della potenziale contaminazione e/o del proprietario del sito;
- C.8) copia del progetto di massima sulla base del quale è stato stimato l'importo presunto del costo degli interventi ad eccezione della rimozione dei rifiuti, così come esplicitato nel punto A.a);
- D. di riservarsi di approvare, con successivo specifico atto, il documento denominato "Anagrafe dei siti contaminati – Disciplinare per la gestione e l'aggiornamento", attualmente in fase di predisposizione da parte del competente Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Parchi Territorio Ambiente Energia;
- E. di individuare nel Servizio Gestione Rifiuti, la struttura regionale responsabile del procedimento di valutazione delle istanze stesse e dell'eventuale impegno ed erogazione dei fondi necessari per la realizzazione degli interventi di bonifica in favore del Comune territorialmente competente;
- F. di disporre la trasmissione della presente deliberazione alle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, all'A.N.C.I.-Abruzzo, all'ARTA – Direzione centrale e Dipartimenti provinciali.
- G. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel *B.U.R.A.*

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 29.11.2006, n. 1398:

L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. – art. 21, commi 13 e 14. "Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero".

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo intende perseguire politiche che si pongano obiettivi di tutela ambientale attraverso una puntuale attuazione delle normative nazionali e/o comunitarie, in particolare nel settore della gestione dei rifiuti, anche attraverso direttive, linee guida, accordi e contratti di programma, protocolli d'intesa, ..etc, finalizzati ad assicurare un'efficace protezione della salute e dell'ambiente;

Visto il Decreto Legislativo 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. avente per oggetto: "Norme in materia ambientale", che ha modificato la precedente legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 - cd. "Decreto Ronchi") e che, in particolare, ha previsto nella parte IV^ "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";

Vista L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. "Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti", all'art. 3, comma. 1, lett. f), che attribuisce alla Regione la disciplina delle attività di gestione dei rifiuti mediante l'adozione di direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali ed agli organi di controllo;

Vista la L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. avente per oggetto: "Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del Piano regionale dei rifiuti" e s.m.i. ed in particolare l'art.21, commi 13 e 14, inerenti: "Approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti";

Considerato che la L.R. 83/00 e s.m.i., all'art. 4 prevede le competenze delle Province per le diverse problematiche connesse alla gestione dei rifiuti ed in particolare per l'adozione di provvedimenti autorizzativi degli impianti di trattamento, smaltimento e recupero;

Considerato che l'art. 5 della L.R. 29 luglio 1998, n. 64 avente per oggetto: "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)", definisce i diversi compiti dell'ARTA;

Considerato che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prevede all'art. 212 le funzioni dell'Albo nazionale Gestori Ambientali;

Richiamata la D.G.R. 25.11.05, n. 1242 "Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con L.R. 28.4.2000, n. 83. Criteri ed indirizzi per la pianificazione e la gestione integrata dei rifiuti" (B.U.R.A. 04.01.2006, n. 1), con la quale la Regione Abruzzo ha deciso di provvedere all'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con la L.R. 28.04.2000. n. 83;

Vista la DGR n. 1414 del 29.12.2005 con la quale si è stabilita l'assegnazione a ciascuna delle Province abruzzesi, con decorrenza 2006, il conferimento di compiti, funzioni e risorse in materia di gestione dei rifiuti;

Vista la DGR n. 1174 del 26.10.2006, che ha modificato la DGR n. 1414 del 29.12.2005, fissando la decorrenza delle funzioni in materia di gestione dei rifiuti;

Considerato che l'art. 21, comma 13 della L.R. 83/00 e s.m.i., così recita:

"13. Le procedure e le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata; in particolare si applicano nel caso di:

- a) modifiche ad impianti esistenti ed in esercizio a seguito delle quali si abbiano variazioni ai processi di trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti e alle connesse apparecchiature, attrezzature e strutture di servizio;

- b) variazioni alle tipologie di rifiuti da trattare, recuperare o smaltire già autorizzate;
- c) variazioni in aumento dei quantitativi di rifiuti da trattare, recuperare o smaltire, della stessa tipologia autorizzata, eccedenti il 5%;
- d) modifiche alle discariche per qualsiasi tipologia di rifiuti quando la variazione riguarda, oltre che eventuali modifiche riconducibili alle precedenti lettere a) e b) del presente comma, l'ingombro plani - altimetrico anche ove dette modifiche non comportino variazioni volumetriche eccedenti il 5% in più o in meno.

In tali casi, alla domanda deve essere allegato il progetto definitivo della nuova sezione impiantistica e/o delle eventuali modifiche all'impianto e/o discarica autorizzati".

Considerato che l'art. 21, comma 14 della L.R. 83/00 e s.m.i., così recita:

"14. Le varianti non sostanziali sono soggette al solo rilascio della concessione o autorizzazione edilizia da parte del comune competente, se necessaria; di tali varianti, comunque, deve essere data comunicazione alla Provincia ovvero alla Regione nei casi di cui al precedente art. 3, comma 1, lettere g) ed h), prima della loro realizzazione".

Richiamate le note del Servizio Gestione Rifiuti, inviate come direttive tecniche, all'ARTA - Direzione centrale ed alle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo:

1. nota prot.n. 2593 del 26.03.2004 avente per oggetto: "Direttiva in materia di variante sostanziale ai sensi dell'art. 21, comma 14 della L.R.83/00";
2. nota prot.n. 9444 del 3.11.2004, avente per oggetto: "L.R. 28.04.2000, n. 83. Art. 21, comma 13. Direttive regionali in materia di varianti agli impianti di smaltimento/recupero, entità delle varianti sostanziali

stesse nonché disposizioni in merito alla codificazione dei rifiuti".

Ritenuto necessario che siano ribaditi i contenuti delle note suddette, relativi ai criteri ed agli indirizzi applicativi dell'art. 21, commi 13 e 14, inerenti: "Approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti", introducendo alcune integrazioni e chiarimenti con il presente provvedimento, come riportato nell'Allegato 1, contenente anche la Tab. 1 (esempi esemplificativi);

Ribadito che è necessario attenersi ai criteri ed agli indirizzi applicativi dell'art. 21, commi 13 e 14, come definiti con il presente provvedimento, da parte di tutti gli Enti interessati ai procedimenti amministrativi connessi con le varianti progettuali degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti (ARTA, Province, ..etc);

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti ha provveduto a consultare l'ARTA - Direzione centrale, che ha espresso il proprio parere favorevole, giusta nota prot.n. 9933 del 20.11.2006, ai contenuti dell'Allegato 1, contenente anche la Tab. 1, entrambi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente "Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero";

Dato atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Parchi Territorio Ambiente Energia, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Visto il DLgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. 83/00 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 77 del 14.09.99 recante: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

di approvare il documento contenente le “Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero”, come definite nell’Allegato 1, contenente anche la Tab. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di prescrivere il rispetto delle disposizioni relative alle “Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero”, da parte dell’ARTA – Direzione centrale, dei Dipartimenti provinciali dell’ARTA, delle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo e dell’Albo nazionale Gestori ambientali presso la sede della C.C.I.A.A. di L’Aquila;

di incaricare il Servizio Gestione Rifiuti all’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti connessi all’attuazione della presente deliberazione;

di disporre l’invio del presente provvedimento all’ARTA – Direzione centrale, ai Dipartimenti provinciali dell’ARTA, alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’Albo nazionale Gestori ambientali presso la sede della C.C.I.A.A. di L’Aquila, perché provvedano alla loro puntuale applicazione;

di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento, comprensivo dell’Allegato 1, contenente anche la Tab. 1, nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*.

Segue Allegato

Documento composto da n. 4 facciate,
 ALLEGATO come parte integrante della deliberazione n. 1398 del 23 NOV. 2006
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dot. Valter Galiani)



ALLEGATO 1

DIRETTIVE IN MATERIA DI VARIANTI DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO

L.R. 28.04.2000, n.83 e s.m.i. - Art.21, commi 13 e 14

PREMESSA

La Regione Abruzzo, con le presenti direttive, intende ribadire alcuni aspetti relativi all'applicazione delle disposizioni contenute nell'art.21, commi 13 e 14 della L.R. 28.04.2006, n.83 e s.m.i., inerenti: "Approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti", già delineati con le seguenti note del Servizio Gestione Rifiuti:

1. nota prot.n.2593 del 26.03.2004 avente per oggetto: "Direttiva in materia di variante sostanziale ai sensi dell'art.21, comma 14 della L.R.83/00";
2. nota prot.n.9444 del 3.11.2004, avente per oggetto: "L.R. 28.04.2000, n.83. Art.21, comma 13. Direttive regionali in materia di varianti agli impianti di smaltimento/recupero, entità delle varianti sostanziali stesse nonché disposizioni in merito alla codificazione dei rifiuti".

Le suddette note, inviate come direttive tecniche, all'ARTA - Direzione centrale ed alle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, i cui contenuti sono richiamati nel presente provvedimento, scaturivano dalle risultanze della riunione del 22.04.2004, tenutasi presso l'ex Direzione Ambiente Turismo - Servizio Gestione Rifiuti, alla quale erano presenti funzionari del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, rappresentanti dell'ARTA - Direzione centrale e dei Dipartimenti Provinciali dell'ARTA, al fine di pervenire ad una corretta ed uniforme applicazione dell'art.21, commi 13 e 14 della L.R.83/00.

L'art.21, comma 13 della L.R.83/00 e s.m.i., così recita:

"13. Le procedure e le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata; in particolare si applicano nel caso di:

- a) modifiche ad impianti esistenti ed in esercizio a seguito delle quali si abbiano variazioni ai processi di trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti e alle connesse apparecchiature, attrezzature e strutture di servizio;
- b) variazioni alle tipologie di rifiuti da trattare, recuperare o smaltire già autorizzate;
- c) variazioni in aumento dei quantitativi di rifiuti da trattare, recuperare o smaltire, della stessa tipologia autorizzata, eccedenti il 5%;
- d) modifiche alle discariche per qualsiasi tipologia di rifiuti quando la variazione riguardi, oltre che eventuali modifiche riconducibili alle precedenti lettere a) e b) del presente comma, l'ingombro plani - altimetrico anche ove dette modifiche non comportino variazioni volumetriche eccedenti il 5% in più o in meno.

In tali casi, alla domanda deve essere allegato il progetto definitivo della nuova sezione impiantistica e/o delle eventuali modifiche all'impianto e/o discarica autorizzati".

L'art.21, comma 14 della L.R.83/00 e s.m.i., così recita:

"14. Le varianti non sostanziali sono soggette al solo rilascio della concessione o autorizzazione edilizia da parte del comune competente, se necessaria; di tali varianti, comunque, deve essere data comunicazione alla Provincia ovvero alla Regione nel caso di cui al precedente art. 3, comma 1, lettere g) ed h), prima della loro realizzazione".

Si definiscono, pertanto, i seguenti criteri ed indirizzi a cui è necessario attenersi, da parte di tutti i soggetti interessati, Province, ARTA - Direzione centrale, Dipartimenti provinciali dell'ARTA, Albo



nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L'Aquila, .. etc, nell'esame degli elaborati progettuali delle diverse tipologie di impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti.

CRITERI ED INDIRIZZI APPLICATIVI

1. In riferimento all'art.21, comma 13, lett.a), *modifiche ad impianti esistenti ed in esercizio a seguito delle quali si abbiano variazioni ai processi di trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti e alle connesse apparecchiature, attrezzature e strutture di servizio*, si dispone che:

“Le variazioni indicate e relative alle apparecchiature, attrezzature e strutture di servizio, devono ritenersi strettamente connesse ai processi di trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti, cioè alle variazioni agli impianti esistenti ed in esercizio; in tali casi le stesse si configurano come varianti sostanziali.

Non ricorrono, invece, i presupposti di variante sostanziale, in presenza di mera diversa localizzazione di attrezzature quali box, pesa, uffici e/o servizi igienici, ovvero a varianti poco significative o, ancora, che riguardano modifiche alla qualità delle attrezzature in uso, che non comportano una diversa gestione dei rifiuti”.

2. In riferimento all'art.21, comma 13, lett.b), *“variazioni alle tipologie di rifiuti da trattare, recuperare o smaltire già autorizzate”*; si dispone che:

Ogni variazione, sia essa in termini volumetrici che di peso, è comunque e sempre variante sostanziale.

A tal proposito, preliminarmente, occorre far chiarezza sulla definizione di **“tipologia”** di rifiuto: **“tipologia”** non è assimilabile *“tout court”* a codice CER. Nella più ampia locuzione i codici CER possono, invece, identificare rifiuti aventi caratteristiche chimico-fisiche, analoghe ai fini del trattamento (p. es. rifiuti fangosi con metalli pesanti, reflui non acquosi con solventi, acidi e basi, ceneri, reflui liquidi contenenti sali, emulsioni oleose, .. etc). In tal caso, si può affermare che, variando i codici CER, la tipologia del rifiuto rimane la stessa, per cui non si configura variante sostanziale.

Quindi la norma è interpretata in tal senso: *“... sono da considerare varianti sostanziali se ci sono variazioni alle tipologie dei rifiuti da trattare, recuperare o smaltire a seguito delle quali si abbiano variazione dei processi di trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti, che comportino variazioni alle connesse apparecchiature, attrezzature e strutture di servizio o che comportino aumento dell'impatto ambientale”*.

Variante sostanziale non vuol dire necessariamente cambiamento di codice CER: se ad esempio una ditta accetta nell'impianto un codice CER diverso da quello autorizzato ma comunque, ai fini del trattamento, stoccaggio, recupero, non deve affatto modificare l'impianto in quanto possiede le potenzialità, capacità di mezzi ed attrezzature per farlo, ciò non rappresenta una variante sostanziale. La situazione su esposta non rappresenta di per sé, una variante sostanziale, ma una *variante in corso d'opera*.

Per quanto concerne la possibilità di collegare la variante sostanziale ad un potenziale aumento dell'impatto ambientale, è da intendere che, se a seguito di trattamento, recupero, smaltimento, di tipologie di rifiuti *“analoghi”*, si avrà un aumento, seppur modesto, di emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rischi, a livello ambientale, in tal caso, comunque, rappresenterà una variante sostanziale.

3. In riferimento all'art.21, comma 13, lett.c), *“variazioni in aumento dei quantitativi dei rifiuti da trattare, recuperare, smaltire della stessa tipologia autorizzata, eccedenti il 5%”*, si dispone che:

Le variazioni in aumento dei quantitativi di rifiuti da trattare, recuperare, smaltire della stessa tipologia autorizzata, eccedenti il 5%, secondo la norma, rappresentano varianti sostanziali. Anche in questo caso, per **“tipologia”** deve ritenersi valida la stessa definizione esposta al punto 2.



4. In riferimento all'art.21, comma 13, lett.d), “*modifiche alle discariche per qualsiasi tipologia di rifiuti quando la variazione riguardi, oltre che eventuali modifiche riconducibili alle precedenti lettere a) e b) del presente comma, l'ingombro plani-altimetrico anche ove dette modifiche non comportino variazioni volumetriche eccedenti il 5% in più o in meno*”, si dispone che:

La frase: “omissis *modifica alle discariche per qualsiasi tipologia .. omissis*”, è da intendersi che interessa esclusivamente le discariche. Leggendo il testo di legge, sembrerebbe che qualsiasi modifica della sagoma della discarica, sia essa solo planimetrica, sia essa solo altimetrica, rappresenti una variante sostanziale, qualunque sia l'entità della variazione (*anche se inferiore al 5% in volume*).

In tal modo si entrerebbe in contrasto con il precedente punto 3), riferito all'art.21, comma 13, lett.c), in cui è riportato che le variazioni in aumento dei quantitativi dei rifiuti inferiori al 5% non rappresentano varianti sostanziali.

E' necessario, pertanto, interpretare la norma in senso più ampio cercando di comprendere quello che il legislatore voleva esprimere. In tal senso, nei casi in cui vi è una variazione volumetrica (*geometrica*) e/o una variazione planimetrica, eccedenti il 5%, questi rappresentano varianti sostanziali. Ciò vuol dire che il volume compensato non deve variare oltre il 5%, sia in pianta che in altezza.

Seguono n.2 (due) esempi esplicativi contenuti nella **Tab.1**

5. In riferimento all'art.21, comma 14 “*Le varianti non sostanziali sono soggette al solo rilascio della concessione o autorizzazione edilizia da parte del comune competente, se necessaria; di tali varianti, comunque, deve essere data comunicazione alla Provincia ovvero alla Regione nel caso di cui al precedente art. 3, comma 1, lettere g) ed h), prima della loro realizzazione*”.

Per le comunicazioni di varianti non sostanziali che pervengono al competente Servizio della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art.21, comma 14, si rende necessario procedere ad un racordo tra il contenuto delle suddette comunicazioni e le autorizzazioni regionali, a suo tempo concesse ai beneficiari.



Infatti l'A.R.T.A. nella riunione sopra richiamata ha posto all'attenzione della Regione Abruzzo, anche sulle varianti non sostanziali, la necessità di farle uscire dal possibile vuoto autorizzativo che si verificherebbe, in base alla L.R. 83/00, art. 21, comma 14, in quanto le sottopone alla semplice comunicazione alla Regione prima della loro realizzazione. Difatti, per evitare che durante i sopralluoghi, i controlli, ed ispezioni in genere, l'Ente preposto si trovi disorientato di fronte a situazioni di fatto diverse da quelle autorizzate, si chiede che anche le varianti non sostanziali vengano autorizzate, seppure con procedura semplificata, dandone comunicazione agli Enti preposti ai controlli, ispezioni, pareri ed allegando alla disposizione, copia dei progetti. Inoltre l'A.R.T.A. ha chiesto, al fine di snellire le procedure autorizzative, che il Servizio Gestione Rifiuti, ad ogni richiesta di parere, sopralluogo, ispezione o controllo, oppure ogni volta che la Regione adotta un provvedimento autorizzativo, inoltri all'ARTA competente per il territorio, una copia completa del progetto.

Pertanto, al fine di poter avere una visione completa e cronologicamente rappresentativa dell'impiantistica di smaltimento e/o recupero autorizzata, si provvederà a trasmettere la documentazione riferita alle varianti non sostanziali all'Ente competente (ARTA – Direzione centrale, all'ARTA – Dipartimento provinciale ed alla Provincia territorialmente competente), per le valutazioni sulla stessa. L'ARTA – Dipartimento provinciale e la Provincia territorialmente competente, si esprimono entro 60 gg. Il Servizio competente della Regione e/o della Provincia e/o dell'Albo nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L'Aquila, a seguito dell'acquisizione dei pareri suddetti, comunica le risultanze degli stessi ai soggetti richiedenti e, nel caso di valutazioni confermatrici sulla non sostanzialità delle varianti proposte, predispone entro i successivi 30 gg, un apposito provvedimento dirigenziale (D.D.), utile ai fini delle periodiche attività di verifica e controllo. In caso contrario l'Ente competente si determina di conseguenza.

6. Gli elaborati relativi alle varianti non sostanziali agli impianti di smaltimento e/o recupero, devono essere presentati al competente servizio della Regione, della Provincia e dell'Albo in almeno n.4 copie.



Tab.1 – Esempi esemplificativi



GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 29.11.2006, n. 1399:

L.R. 9.08.2006, n. 27 - art. 7, comma 4. “Direttive in materia di comunicazione dei dati riferiti alla gestione dei rifiuti di origine regionale ed extraregionale”. Nuove disposizioni e modifiche alla D.G.R. del 4.11.2005, n. 1089.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo intende affermare politiche ambientali basate sul raggiungimento di obiettivi che assicurino un'efficace protezione della salute e dell'ambiente, ed in modo particolare, attraverso una corretta gestione del ciclo dei rifiuti, nel rispetto dei principi e criteri di priorità stabiliti dalla legislazione, comunitaria e nazionale, vigente in materia;

Preso atto delle diverse sentenze della Corte costituzionale in tema di limiti imposti dalla legislazione regionale allo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale, confermando quanto sancito da una giurisprudenza ormai consolidata, che ha precisato che il principio di autosufficienza locale nello smaltimento tra Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi, vale per i soli “rifiuti urbani non pericolosi” e non anche per gli altri tipi di rifiuti (rifiuti speciali ex art. 7 del D.Lgs. 22/97), per i quali vige, invece, il diverso criterio della vicinanza (prossimità) di impianti di smaltimento appropriati, finalizzato a ridurre il movimento dei rifiuti stessi e correlato a quello della necessità di impianti specializzati per il loro smaltimento (sentenze della Corte: n. 281/2000, n. 335/2001, n. 505/2002, n. 161/2005);

Considerato che si pone, anche, l'esigenza di uniformare su tutto il territorio regionale le comunicazioni periodiche dei dati relativi alla gestione dei rifiuti, di provenienza regionale ed

extraregionale, da parte di titolari di autorizzazioni e/o iscrizioni di attività di gestione dei rifiuti, ai sensi delle diverse normative di settore vigenti, al fine soprattutto di avere un quadro delle conoscenze e statistico completo e trasparente, oltre alla necessità di rendere più efficienti le attività di controllo da parte degli organismi preposti (Province, ARTA, Corpi di polizia ambientale, ..etc), sui flussi di rifiuti movimentati;

Visto il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale del settore (ex D.Lgs. 22/97, cd. “Decreto Ronchi”) ed in particolare, l'art. 182, comma 3;

Viste le normative interessate, relative alle attività di gestione di impianti nonché di particolari categorie di rifiuti, come di seguito elencate, ancorché in modo non esaustivo, riportandone le più importanti:

1. il Decreto Legislativo 13.01.2003, n. 36 e s.m.i. avente per oggetto: “Attuazione della direttiva 1999/31/Ce in materia di discariche di rifiuti”;
2. il Decreto Legislativo 18.02.2005, n. 59 avente per oggetto: “Attuazione integrale della direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”;
3. il Decreto Legislativo 27.01.1992, n. 99 avente per oggetto: “Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
4. il Decreto Legislativo 24.06.2003, n. 209 e s.m.i. avente per oggetto: “Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso”;
5. il D.P.R. 15.07.2003, n. 254 e s.m.i. avente per oggetto: “Regolamento recante discipli-

na della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179”;

6. il Decreto Legislativo 11.05.2005, n. 133 avente per oggetto: “Attuazione della direttiva 2000/76/Ce in materia di incenerimento dei rifiuti”;
7. il Decreto Legislativo 25.07.2005, n. 151 e s.m.i. avente per oggetto: “Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”;
8. il Decreto Legislativo 24.06.2003, n. 182 e s.m.i. avente per oggetto: “Attuazione della direttiva 2000/59/Ce relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”;
9. il Decreto Legislativo 29.12.2003, n. 387 avente per oggetto: “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;

Vista L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti”, all'art. 3, comma. 1, lett. f), che attribuisce alla Regione la disciplina delle attività di gestione dei rifiuti mediante l'adozione di direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali ed agli organi di controllo;

Considerato che la L.R. 83/00 e s.m.i., all'art. 4, comma 1, lett. c), attribuisce alle Province le funzioni di vigilanza e controllo tecnico-amministrativo sulla gestione dei rifiuti;

Considerato che la L.R. 29 luglio 1998, n. 64 avente per oggetto: “Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)”, attribuisce alla stessa funzioni di controllo della gestione dei rifiuti (art. 5);

Considerato che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prevede all'art. 212 le funzioni dell'Albo nazionale gestori ambientali;

Vista la DGR n. 1414 del 29.12.2005 con la quale si è stabilita l'assegnazione a ciascuna delle Province abruzzesi, con decorrenza 2006, il conferimento di compiti, funzioni e risorse in materia di gestione dei rifiuti;

Vista la DGR n. 1174 del 26.10.2006, che ha modificato la DGR n. 1414 del 29.12.2005, fissando la decorrenza delle funzioni in materia di gestione dei rifiuti;

Vista la L.R. 83/00 e s.m.i. che, all'art. 13, comma 1, prevede che l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) per la gestione dei rifiuti urbani, è costituito dal territorio provinciale, nel quale viene conseguita l'autonomia della gestione dei rifiuti urbani e vengono conseguiti gli obiettivi della pianificazione regionale (art. 2, comma 2, lett. b);

Vista la L.R. 7.08.2006, n. 27 “Disposizioni in materia ambientale”, che ha modificato alcune disposizioni della L.R. 83/00, riformulando l'ex art. 29 della stessa, avente per oggetto: “Smaltimento, trattamento e recupero nel territorio regionale di rifiuti speciali prodotti in altre regioni” e prevedendo che il competente servizio regionale emani specifiche direttive in merito;

Richiamata la D.G.R. 25.11.05, n. 242 “Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con L.R. 28.4.2000, n. 83. Criteri ed indirizzi per la pianificazione e la gestione integrata dei rifiuti” (B.U.R.A. 04.01.2006, n. 1), con la quale la Regione Abruzzo ha deciso di provvedere all'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con la L.R. 28.04.2000, n. 83;

Richiamata la D.G.R. del 4.11.2005, n. 1089 (B.U.R.A. n. 60 del 12.12.2005), avente per oggetto: “Indirizzi regionali per l'esercizio delle funzioni attribuite per gli enti locali e per le

attività di controllo. Artt. 28 e 29 della L.R. 83/00 e smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti urbani prodotti nella Regione” ed in particolare le disposizioni in essa contenute riguardanti i rifiuti speciali di cui all'ex art. 29 della L.R. 83/00;

Ritenuto di revocare parzialmente il dispositivo contenuto nella D.G.R. del 4.11.2005, n. 1089, riferito all'ex art. 29 della L.R. 83/00 e s.m.i., più precisamente le parole contenute da: “In riferimento all'applicazione dell'art. 29 della L.R. 83/00 omissis ...”, sino a: “art. 30 del DLgs. 22/97”;

Considerato che le “autorizzazioni” alle operazioni di smaltimento e/o recupero, attualmente contengono specifiche prescrizioni tra le quali l'obbligo, da parte dei soggetti titolari delle autorizzazioni, di comunicare “trimestralmente”, alle Province ed ai Dipartimenti provinciali dell'ARTA territorialmente competenti, i dati relativi a tutti i rifiuti movimentati;

Considerato che le “iscrizioni” di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relative alle operazioni di recupero di rifiuti sottoposte alle procedure semplificate, necessita di più efficienti controlli sulla movimentazione dei rifiuti, come rilevato da diversi rapporti di organi istituzionali (p.es. Commissione bicamerale sulle ecomafie), di polizia ambientale, ..etc. e, pertanto, si ritiene che anche i titolari delle stesse debbano effettuare le comunicazioni periodiche relative alla gestione dei flussi di rifiuti;

Ritenuto necessario, uniformare e semplificare, le modalità delle comunicazioni periodiche, relative al movimento dei rifiuti di attività di smaltimento e/o recupero, sia quelle da autorizzare/iscrivere che quelle già autorizzate e/o iscritte, con la predisposizione di una “Scheda tipo”, contenenti i dati essenziali, con cadenza “semestrale”, nelle more della loro opportuna informatizzazione;

Ritenuto pertanto che gli obblighi prescritti ai titolari di autorizzazioni già rilasciate, di comunicazione “trimestrale” del movimento dei rifiuti gestiti, sono da intendersi come “semestrali”; le Autorità competenti, provvedono all'aggiornamento delle stesse, al primo rinnovo utile;

Ritenuto altresì che gli obblighi di comunicazione “semestrale”, debbano essere prescritti anche ai titolari delle attività agevolate di recupero dei rifiuti, già “iscritti” ai registri provinciali (R.I.P.), ai sensi dell'ex D.Lgs. 22/97 e decreti attuativi, nonché ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo, le Autorità competenti, a comunicare agli stessi il contenuto del presente provvedimento;

Preso atto che il Servizio Gestione Rifiuti ha provveduto ad organizzare alcuni incontri con gli Enti interessati: Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, ARTA Direzione centrale e Dipartimenti Provinciali dell'ARTA, nei quali è emersa una condivisione dei contenuti del presente provvedimento;

Ritenuto necessario modificare la D.G.R. del 4.11.2005, n. 1089, avente per oggetto: “Indirizzi regionali per l'esercizio delle funzioni attribuite per gli enti locali e per le attività di controllo. Artt. 28 e 29 della L.R. 83/00 e smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti urbani prodotti nella Regione”, revocando parzialmente, come sopra riportato, le disposizioni riferite all'ex art. 29 della L.R. 83/00 e s.m.i., modificato dalla L.R. 27/06;

Ritenuto di accogliere ed approvare integralmente l'Allegato 1 contenente anche una Scheda-tipo delle comunicazioni “semestrali”, per le motivazioni sopra riportate e, pertanto, di renderlo parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Preso atto che sono in corso attività inerenti la riorganizzazione dei sistemi di comunicazione delle informazioni e dei dati inerenti la gestione dei rifiuti, sia a livello nazionale (Ca-

tasto Telematico APAT), sia a livello regionale, (S.I.R.A. - ARTA), che potranno, in futuro, introdurre sostanziali novità nel settore della comunicazione dei dati ambientali ed in modo particolare, per l'informatizzazione dei diversi sistemi (banche dati), nonché per la loro funzionale interrelazione;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa delle procedure seguite e, altresì, in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia;

Richiamate le normative di settore vigenti per la gestione dei rifiuti, riferite alle diverse categorie degli stessi ed ai relativi impianti di smaltimento e/o recupero;

Vista la normativa generale del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Codice ambientale);

Vista la L.R. 83/00 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 77 del 14.09.99 recante: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

di approvare il documento predisposto dal Servizio Gestione Rifiuti, contenente: "Direttive in materia di comunicazione dei dati riferiti alla gestione dei rifiuti di origine regionale ed extraregionale", di cui all'Allegato 1 contenente la "Scheda- tipo" per le modalità di comunicazione dei dati inerenti la gestione dei rifiuti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di disporre l'invio della "Scheda- tipo", su base semestrale, da parte dei titolari "autorizzati" (procedure ordinarie) e/o "iscritti" (procedure semplificate), ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alle Province ed ai Dipartimenti provinciali dell'ARTA, territorialmente competenti, al fine di garantire efficaci e periodici controlli delle attività di gestione dei rifiuti;

di disporre che gli obblighi di comunicazione "trimestrale" dei rifiuti gestiti, prescritti ai titolari di autorizzazioni di gestione dei rifiuti, già rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, debbano intendersi come comunicazioni "semestrali"; le Autorità competenti, provvedono all'aggiornamento delle stesse, al primo rinnovo utile;

di disporre che gli obblighi di comunicazione "semestrale", debbano essere prescritti anche ai titolari delle attività agevolate di recupero dei rifiuti, già "iscritti" ai registri provinciali (R.I.P.), ai sensi dell'ex D.Lgs. 22/97 e decreti attuativi, nonché ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo, le Autorità competenti, a comunicare agli stessi il contenuto del presente provvedimento;

di modificare parzialmente la D.G.R. del 4.11.2005, n. 1089, avente per oggetto: "Indirizzi regionali per l'esercizio delle funzioni attribuite per gli enti locali e per le attività di controllo. Artt. 28 e 29 della L.R. 83/00 e smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti urbani prodotti nella Regione", revocando le disposizioni contenute nella stessa riferite in particolare all'ex art. 29, come modificato dall'art. 7, comma 4 della L.R. 27/06, più precisamente, dalle parole: "In riferimento all'applicazione dell'art. 29 della L.R. 83/00 omissis ...", sino a: "art. 30 del DLgs. 22/97";

di incaricare il competente Servizio Gestione Rifiuti ad emanare, ulteriori disposizioni in materia, in relazione al processo di informatizzazione ed evoluzione tecnologica delle modali-

tà di comunicazione dei dati ambientali ed in particolare di quelli riguardanti la gestione dei rifiuti (Catasto Telematico-APAT, S.I.R.A.-ARTA, .. etc);

di provvedere all'invio del presente provvedimento alle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, all'ARTA Direzione centrale, ai Dipartimenti provinciali dell'ARTA,

all'Albo nazionale Gestori ambientali presso la C.C.I.A.A. di L'Aquila;

di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell'Allegato 1 contenente la Scheda-tipo, nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*.

Segue Allegato



ALLEGATO I

**DIRETTIVE IN MATERIA DI COMUNICAZIONE DEI DATI RIFERITI ALLA
GESTIONE DEI RIFIUTI DI ORIGINE REGIONALE ED EXTRAREGIONALE
L.R. 28.04.2000, n.83 – art.3, comma 1, lett.f)**

**ALLE COMPETENTI AUTORITA'
LORO SEDI**

PREMESSA

La Regione Abruzzo, intende uniformare le comunicazioni periodiche dei dati relativi ai rifiuti gestiti dai soggetti titolari di **autorizzazioni e/o iscrizioni** all'esercizio di operazioni di gestione di rifiuti, ai sensi delle normative vigenti in materia (D.Lgs.152/06 e s.m.i., D.Lgs.59/05, D.Lgs.209/03 e s.m.i., D.Lgs.133/05, ..etc), anche alla luce dell'entrata in vigore della L.R.27/06 "*Disposizioni in materia ambientale*" (BURA n.46 del 30.08.2006), che ha introdotto integrazioni e modifiche, tra l'altro, all'ex art.29 della L.R.83/00, in materia di "*Smaltimento, trattamento e recupero nel territorio regionale di rifiuti speciali prodotti in altre regioni*".

L'ex art.29 della L.R.83/00, prevedeva limiti alle attività di smaltimento, trattamento e recupero nel territorio regionale di rifiuti speciali prodotti da altre regioni, fino ad un massimo del 20% in peso dei quantitativi degli stessi rifiuti trattati, recuperati o smaltiti prodotti nella Regione. Lo stesso limite si applicava anche ai materiali derivanti da rifiuti prodotti in altre regioni e sottoposti nella Regione Abruzzo a stoccaggio provvisorio oppure a trattamento preliminare di riduzione volumetrica, miscelazione, inertizzazione, stabilizzazione, solidificazione. Le attività, salvo le eventuali eccezioni previste al comma 3, dello stesso articolo, dovevano essere autorizzate dalle Autorità competenti.

L'ex art.29 si è prestato a numerosissime interpretazioni, che non hanno reso di fatto facilmente applicabile la norma negli anni di vigenza della L.R.83/00, soprattutto da parte di Province e Consorzi intercomunali sulle problematiche più generali dell'*import-export* di rifiuti urbani nella Regione (*si ricorda per tutte la richiesta di chiarimenti in ordine all'interpretazione dell'art.29 della L.R.83/00, inoltrata dalla Provincia di Chieti, con nota prot.2001 del 12/04/05*).

Alle rilevate problematiche applicative, anche in esito ai controlli da effettuare, si è cercato con la **DGR n.1089 del 4.11.2005** (BURA n.60 del 12.12.2005), avente per oggetto: "*Artt.28 e 29 della L.R.83/00 e smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti urbani prodotti nella Regione. Indirizzi regionali per l'esercizio delle funzioni attribuite per gli enti locali e per le attività di controllo*", di fornire alcune disposizioni operative in attesa di una riforma della normativa regionale, che tenesse conto degli orientamenti giurisprudenziali in materia.

Infatti con la **L.R. 9.08.2006, n.27, art.7, comma 4** (BURA n.46 del 30.08.2006), si è provveduto ad abrogare l'ex art.29 della L.R.83/00 con nuove disposizioni, che recitano: "*La Regione persegue l'obiettivo di limitare nel proprio territorio lo smaltimento dei rifiuti speciali di provenienza extraregionale. Il competente servizio regionale emana, a tal proposito, specifiche direttive*".

In linea di principio, quindi, la Regione intende limitare per quanto possibile, lo smaltimento e/o il recupero di rifiuti urbani pericolosi e/o speciali, di provenienza extraregionale, negli impianti di smaltimento e/o recupero ubicati ed autorizzati nel proprio territorio, nel rispetto delle normative vigenti e, comunque, tenendo conto dei pronunciamenti di merito dell'Alta Corte. Tutto ciò per aderire ai principi di cui all'art.5, comma 2 della **direttiva 2006/12/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti (*principio di prossimità in impianti appropriati più vicini*), nonché delle disposizioni riferite alle attività di smaltimento dei rifiuti contenute, in particolare, nell'art.182, comma 1, comma 3, lett.b) e comma 5 del D.Lgs.152/06 "*Norme in materia ambientale*".

Documento composto da n. 5 facciate.

ALLEGATO come parte integrante alla dell-

berazione n. 1399 del 12/12/2005
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dot. Walter Giarani)



Inoltre il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, intende realizzare un sistema delle comunicazioni periodiche più snello, con comunicazioni a carattere "semestrale" e, nel breve periodo, informatizzato. Un sistema più efficiente, che sia condiviso con altre banche dati (ARTA - SIRA., ORR, OPR, ..etc) ed utilizzabile ai fini della redazione di rapporti annuali, studi nonché per l'aggiornamento della programmazione territoriale di settore (regionale, provinciale, ATO, ..etc).


LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI EXTRAREGIONALI

Con la sentenza **21 aprile 2005 n.161** (*Rifiuti speciali - Smaltimento dei rifiuti di provenienza extra regionale - Imposizione di limiti - Legge regionale - Illegittimità costituzionale*), che fa seguito ad altre sentenze sull'argomento sin dal 2000, la Corte costituzionale si è pronunciata in tema di limiti imposti dalla legislazione regionale allo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale. La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della **Regione Basilicata** n.59/1995 (*Normativa sullo smaltimento dei rifiuti*), come modificata dall'art.46 della legge regionale n.6/2001 (*Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano*), nella parte in cui faceva divieto a chiunque conducesse nel territorio della Regione Basilicata impianti di smaltimento e/o stoccaggio di rifiuti, anche in via provvisoria, di accogliere negli impianti medesimi rifiuti, diversi da quelli urbani non pericolosi, provenienti da altre regioni o nazioni.

La Corte, confermando quanto sancito da una giurisprudenza ormai consolidata, ha precisato che il principio dell'autosufficienza locale nello smaltimento dei rifiuti in ambiti territoriali ottimali (ATO) vale, ai sensi dell'art.5, comma 3, lettera *a*) dell'ex D.Lgs.22/97, per i soli *rifiuti urbani non pericolosi* (ai quali fa riferimento l'art.7, commi 1 e 4, dell'ex D.Lgs.22/97) e non anche per altri tipi di rifiuti, per i quali vige, invece, il diverso criterio della vicinanza di impianti di smaltimento appropriati, finalizzato a ridurre il movimento dei rifiuti stessi e correlato a quello della necessità di impianti specializzati per il loro smaltimento, ai sensi della lettera *b*) del medesimo comma 3: a siffatti principi sono stati ritenuti soggetti i *rifiuti speciali* (definiti dall'art.7, commi 3 e 4), *sia pericolosi che non pericolosi*.

Con la sentenza **6 luglio 2000, n.281** relativa al giudizio di legittimità dell'art.18, comma 1, della L.R. 13.04.1995, n.59 (*Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti*) della **Regione Piemonte**, la Corte aveva già chiarito che, mentre per i rifiuti urbani non pericolosi il principio dell'autosufficienza è pienamente applicabile, anche sotto il profilo del divieto di smaltimento di quelli extraregionali, in quanto l'ambito territoriale ottimale (ATO) per lo smaltimento è logicamente limitato e predeterminabile in relazione ai luoghi di produzione, per i *rifiuti pericolosi* si deve invece ritenere prevalente, in ragione delle loro caratteristiche, il diverso criterio della necessità di impianti "appropriati" e "specializzati" per il loro smaltimento. Rispetto ai rifiuti pericolosi, infatti, non appare predeterminabile un ambito territoriale ottimale (ATO), quale potrebbe in astratto essere quello regionale, in quanto, da un lato la produzione di rifiuti pericolosi, che generalmente deriva da processi industriali, è connessa a localizzazioni non necessariamente omogenee e comunque non facilmente prevedibili; dall'altro lato, la realizzazione di impianti specializzati per questo tipo di smaltimento comporta oneri di individuazione di siti appropriati e di relativa costruzione particolarmente gravosi, soprattutto in rapporto al quantitativo da smaltire. La Corte ha ritenuto che tale divieto per i rifiuti speciali, se è legittimo per quanto in precedenza rilevato con riferimento ai rifiuti urbani non pericolosi, si pone, invece, in contrasto con la Costituzione nella parte in cui si applica a tutti gli altri tipi di rifiuti di provenienza extraregionale, perché invade la competenza esclusiva attribuita allo Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema dall'art.117, comma 2, lettera *s*) della Costituzione; viola i principi fondamentali della legislazione statale contenuti nell'ex D.Lgs.22/97 ed inoltre perché non rispetta il vincolo generale imposto alle Regioni dall'art.120, comma 1 della Costituzione, che vieta ogni misura atta ad ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone fra le Regioni.

L'Alta Corte con sentenza **8 ottobre 2001, n.335** sulla base di identici rilievi, ha ritenuto in contrasto, sotto il profilo dell'introduzione di ostacoli alla libera circolazione di cose tra le regioni (considerando che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha qualificato i rifiuti come "prodotti"), oltre che con i principi fondamentali delle norme di riforma economico-sociale introdotte dall'ex D.Lgs.22/97, con l'art.120 della Costituzione, l'art.16, comma 4, della L.R. 7.11.1987, n.30 (*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 novembre 1987, n.30*) della **Regione Friuli - Venezia Giulia**. La legge regionale in



questione vietava lo smaltimento di rifiuti di provenienza extraregionale diversi da quelli urbani-non pericolosi. L'impugnata legge regionale poneva allo smaltimento di rifiuti di provenienza extraregionale un divieto non assoluto, ma relativo, commisurato cioè ad una percentuale della capacità ricettiva delle discariche, peraltro diversamente calcolata secondo che si trattasse di discariche nuove o già esistenti. Ma questa particolarità non giustificava una valutazione diversa da quella riservata dalle sentenze sopra citate, alle norme allora scrutinate, che imponevano un divieto assoluto.

MODALITA' DI COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Si ritiene necessario, nell'ambito delle competenze regionali disposte dall'art.3, comma 1, lett.f) della L.R.83/00 e s.m.i., nelle more dell'informatizzazione del sistema e per una migliore regolamentazione delle modalità di trasmissione delle **comunicazioni semestrali** relative all'attività di gestione dei rifiuti, da parte dei soggetti interessati da tale obbligo, prevedere l'approvazione di una "**Scheda tipo**", da trasmettere alle Province ed ai Dipartimenti Provinciali dell'ARTA territorialmente competenti, che contenga i dati obbligatori relativi alla gestione dei rifiuti, di provenienza sia "**regionale**" che "**extraregionale**".

Pertanto, ai fini statistici e per agevolare il controllo delle attività interessate da parte degli organi preposti, i soggetti titolari di **autorizzazioni e/o iscrizioni** per la gestione di rifiuti, sia di provenienza "**regionale**" che "**extraregionale**", sono obbligati, ai sensi delle normative vigenti nel settore, a trasmettere, **entro il mese successivo al semestre solare di riferimento**, alle Province, ai Dipartimenti Provinciali dell'ARTA competenti territorialmente ed all'Albo nazionale Gestori Ambientali presso la sede della C.C.I.A.A. di L'Aquila (per quest'ultimo per i casi di cui al Capo V del Titolo IV del D.Lgs.152/06 e s.m.i. "**Procedure semplificate**"), i dati come definiti nella "**Scheda tipo**". Inoltre si dispone che:

- i dati relativi ai rifiuti di provenienza extraregionale, siano riportati chiaramente ed a parte nella *scheda-tipo*;
- nella *scheda-tipo* deve essere riportato il totale complessivo dei rifiuti movimentati nel semestre di riferimento, distinto tra regionali ed extraregionali e suddiviso per CER;
- insieme ai dati dell'ultimo semestre, deve essere comunicato anche il riepilogo dei rifiuti complessivamente movimentati nell'arco dell'intero anno (*riepilogo generale*), riportando i dati complessivi distinti per ogni trimestre di riferimento e per singoli CER.

Le **Province**, nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, in particolare ai sensi dell'art.197, comma 5 del D.Lgs.152/06 e dell'art.4 della L.R.83/00 e s.m.i., effettuano adeguati controlli periodici sulle attività di gestione dei rifiuti.

Le Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni e/o iscrizioni (*Regione, Province e/o Albo nazionale gestori ambientali*), provvedono a prescrivere l'obbligo di comunicazione dei dati, con le modalità suddette, all'interno dell'atto di autorizzazione e/o d'iscrizione all'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ai sensi delle normative di settore vigenti.

In caso di inadempienza, per i titolari di autorizzazioni (*procedure ordinarie*), ricorrono le condizioni di cui all'art.208, comma 13 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e, per i titolari di iscrizioni delle attività di gestione dei rifiuti (*procedure semplificate*), ricorrono le condizioni di cui all'art.216, comma 4 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.

La **Regione Abruzzo** nell'ambito dell'organizzazione del sistema informatico e di comunicazione ambientale del S.I.R.A., provvederà ad emanare successive specifiche disposizioni in merito alle modalità di comunicazione dei dati, su base informatica e/o telematica, per garantire la completa interrelazione dei dati tra gli Enti interessati e garantire un processo di semplificazione ed accelerazione dei relativi procedimenti.

Le presenti direttive si applicano anche alle "autorizzazioni" in materia di gestione dei rifiuti, già rilasciate, per le quali le prescrizioni relative alle comunicazioni "trimestrali", si intendono "semestrali", provvedendo le Autorità competenti all'aggiornamento delle stesse, al primo rinnovo utile.

Gli obblighi di comunicazione "semestrale" sono prescritti anche ai titolari delle attività agevolate di recupero dei rifiuti, già "iscritti" ai registri provinciali (R.I.P.), ai sensi dell'ex D.Lgs.22/97 e decreti



attuativi, nonché ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., provvedendo, le Autorità competenti, a comunicare agli stessi il contenuto del presente provvedimento.

Le presenti direttive sono inviate alle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, all'ARTA – Direzione centrale, ai Dipartimenti provinciali dell'ARTA ed all'Albo nazionale Gestori Ambientali presso la sede della C.C.I.A.A. di L'Aquila, ai fini della loro puntuale applicazione nei confronti dei soggetti interessati.



SCHEDA TIPO DI COMUNICAZIONE SEMESTRALE dal 01/01/..... al 30/06/.....										
Dichiarante ⁽¹⁾										
Autorizzazione n° del										
Scadenza/...../.....										
Impianto ⁽²⁾										
Operazione	CER	Quantitativi CARICO Regione (Kg)	Quantitativi SCARICO Regione (Kg) ⁽³⁾	Quantitativi CARICO Extra Regione (Kg)	Quantitativi SCARICO Extra Regione (Kg) ⁽³⁾	Giacenza (Kg) ⁽³⁾	TOT. ANNUO (Ton) ⁽⁴⁾ Reg.		TOT. ANNUO (Ton) ⁽⁴⁾ Ex. Reg.	
							Carico	Scarico	Carico	Scarico
Smaltimento	es. D1									
	D2									
	ecc.									
		TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.
Recupero	es. R1									
	R2									
	ecc.									
		TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.	TOT.
	TOT									

(1) Indicare la ragione sociale e l'indirizzo completo della sede legale (via, n. civico, Cap, Comune e Provincia).
 (2) Indicare la tipologia di impianto e l'ubicazione (via, n. civico, CAP, Comune e Provincia).
 (3) Ove ricorre
 (4) Da indicare nella seconda comunicazione semestrale dal 01/07/..... al 31/12/.....



DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 30.10.2006, n. DN3/1061:

**Direttive 75/442/CEE e s.m.i.,
91/689/CEE e 1999/31/CE – Procedura di
infrazione 2003/2077 – Causa C-135/05 –
Discariche abusive o incontrollate – Attua-
zione delle disposizioni contenute nella DGR
n. 1212 del 26.10.2006.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la D.G.R. n. 1212 del 26.10.2006 avente ad oggetto “L.R. 83/2000 e s.m.i. - Art. 34 “Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale”. Annualità 2006 - Modifica all’individuazione degli interventi e ripartizione fondi di cui alla D.G.R. n. 539 del 22.05.2006. L.R. 83/2000 e s.m.i. - Art. 35 “Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati” - Interventi a favore dei Comuni per la bonifica dei siti inquinati interessati dall’abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, censiti dal Corpo Forestale dello Stato. Adempimenti in relazione alla procedura d’infrazione UE di cui alla causa C-135/05 – Discariche abusive o incontrollate.” con la quale la Giunta Regionale ha stabilito, tra l’altro:

1. di modificare il dispositivo della propria precedente deliberazione n. 539 del 22.05.2006 destinando alle “Azioni per il recupero ambientale delle aree degradate”, quale finanziamento di contratti di programma finalizzati alla bonifica e al recupero ambientale di aree degradate nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 250 del D.Lgs. 152/2006 e dall’art. 35 della L.R. 63/2000

come modificato dalla L.R. 27/2006, la somma di € 174.962,76 (L.R. 83/2000, art. 34, comma 2, lett. d);

2. di modificare il dispositivo della propria precedente DGR n. 539 del 22.05.2006 destinando la somma di €1.300.000,00 ad “Azioni per il recupero ambientale delle aree degradate”, intendendo per tali azioni la concessione di contributi in favore dei Comuni abruzzesi nel cui territorio ricadono in siti censiti dal CFS, oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, finalizzati alla rimozione, avvio a recupero o smaltimento degli stessi;
3. di modificare il dispositivo della propria precedente deliberazione n. 539 del 22.05.2006 destinando l’intero importo destinato alle “Iniziative urgenti nel caso di rilevanti episodi di inquinamento con imminente pericolo per la salute e per l’ambiente” (L.R. 83/2000, art. 34, comma 2, lett. a), pari a €200.000,00 alle medesime finalità indicate al punto precedente e cioè ad “Azioni per il recupero ambientale delle aree degradate”, intendendo per tali azioni la concessione di contributi in favore dei Comuni abruzzesi nel cui territorio ricadono in siti censiti dal CFS, oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, finalizzati alla rimozione, avvio a recupero o smaltimento degli stessi;
4. di destinare, pertanto, la complessiva somma di € 1.500.000,00 alla concessione dei suddetti contributi in favore dei Comuni abruzzesi nel cui territorio ricadono in siti censiti dal CFS, oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, finalizzati alla rimozione, avvio a recupero o smaltimento degli stessi;
5. di dare atto che l’importo complessivo anzidetto trova capienza nel capitolo 292210 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario recante il titolo

“Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento”;

6. di demandare al competente Servizio Gestione Rifiuti, l'adozione dei necessari e conseguenti atti in ordine a quanto contenuto nella presente deliberazione (impegno delle somme, valutazione dei costi medi delle attività (t/mc), valutazione delle priorità di intervento, regolamentazione delle modalità di rendicontazione dei quantitativi di rifiuti rimossi, avviati a recupero o smaltiti dai Comuni abruzzesi, liquidazioni a favore dei Comuni abruzzesi, eventuali accordi di programma o protocolli d'intesa con le Province, eventuali deroghe ai termini delle autorizzazioni concesse ai gestori degli impianti di recupero e/o smaltimento che possono ricevere i rifiuti rimossi, .. etc);

Omissis

Considerato che con la richiamata D.G.R. n. 1212 del 26.10.2006 è necessario, preliminarmente, che il Servizio Gestione Rifiuti provveda a:

1. individuare le priorità di intervento;
2. definire le modalità di rendicontazione dei quantitativi di rifiuti rimossi, avviati a recupero o smaltiti dai comuni abruzzesi;
3. quantificare il contributo concedibile a ciascun Comune (%);

al fine di regolamentare l'assegnazione e l'erogazione dei contributi, in favore di ciascun Comune abruzzese, nel cui territorio ricadono i siti censiti dal Corpo Forestale dello Stato (CFS), oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, finalizzati alla rimozione, avvio a recupero e/o smaltimento degli stessi;

Considerato che, a tal fine, appare necessario avviare un vero e proprio “programma straordinario” di interventi, finalizzati alla rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in

modo incontrollato sul territorio regionale, attivando sinergicamente Enti (Province, Comuni e Consorzi Intercomunali per la gestione dei rifiuti) ed operatori del settore;

Considerato che, secondo quanto emerge dal predetto censimento, i siti caratterizzati dalla presenza di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato (per i quali è necessario provvedere alla rimozione, all'avvio a recupero e/o allo smaltimento), sono alcune centinaia, per un quantitativo di rifiuti da rimuovere, stimato dal Servizio Gestione Rifiuti, di concerto con la Direzione centrale dell'ARTA, in circa 150.000 t;

Considerato, altresì, che la rimozione, l'avvio a recupero e/o lo smaltimento del sopra indicato quantitativo, i rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato in un lasso di tempo molto breve (entro il 28 febbraio p.v.), comporta evidenti problemi di gestione dei rifiuti medesimi sia da parte delle amministrazioni comunali che da parte dei gestori degli impianti presso i quali tali rifiuti dovranno essere recuperati e/o smaltiti;

Considerato che la rimozione, avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti in questione, secondo quanto emerso nel corso dell'ultima riunione svoltasi il 12 ottobre u.s. presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, deve essere tesa a minimizzare, al massimo grado possibile, il numero dei siti censiti sul territorio regionale dal CFS e che, a tale scopo, appare opportuno assegnare le seguenti priorità di intervento:

- priorità elevata: abbandoni o depositati in modo incontrollato di rifiuti, in ciascun sito censito dal CFS, in quantità non superiore a 150 t oppure a 200 mc;
- priorità media: abbandoni o depositati in modo incontrollato di rifiuti, in ciascun sito censito dal CFS, in quantità compresa tra 151 t e 1.500 t oppure in quantità compresa tra 201 e 2000 mc;

- priorità bassa: abbandoni o depositati in modo incontrollato di rifiuti, in ciascun sito censito dal CFS, in quantità superiore a 1.501 tonnellate oppure 2001 mc;

Valutato che, ai fini della rendicontazione, da parte dei Comuni abruzzesi, appare sufficiente richiedere ai Comuni, la seguente documentazione da allegare alla richiesta di contributo finanziario regionale :

- la fattura emessa nei confronti del Comune, dal soggetto autorizzato ai sensi della normativa vigente, che ha curato la rimozione, l'avvio a recupero e/o lo smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato nei siti censiti dal CFS, nella quale debbono essere indicati i quantitativi degli stessi, espressi in peso (t) o volume (mc);
- copia del formulario di identificazione, di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del gestore dell'impianto di recupero e/o smaltimento, attestante l'avvenuto conferimento presso il proprio impianto dei rifiuti in questione, nel quale debbono essere indicati i quantitativi degli stessi, espressi nella stessa unità di misura utilizzata nella fattura di cui al punto precedente;

Ritenuto che:

- la richiesta di intervento contributivo regionale, accompagnata dalla suddetta documentazione, deve essere inoltrata a: Regione Abruzzo - Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Gestione Rifiuti, via Passolanciano, 75 - 65122 Pescara;
- la richiesta può essere inoltrata solamente ad avvenuta rimozione, avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato;
- la rimozione, l'avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti per i quali si chiede l'intervento contributivo regionale deve ri-

guardare esclusivamente i siti censiti dal CFS;

- la richiesta di intervento contributivo regionale deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del Comune;
- la richiesta deve essere inoltrata entro il termine perentorio di 15 giorni (quindici), dalla data di avvenuto recupero e/o smaltimento dei rifiuti rimossi, risultante dalla certificazione rilasciata dal gestore dell'impianto di recupero e/o smaltimento, presso il quale sono stati avviati i rifiuti stessi (conseguentemente, per i rifiuti rimossi, avviati a recupero o a smaltimento, la richiesta deve essere presentata entro e non oltre il 15 marzo p.v.), a pena di esclusione dal beneficio concesso;
- ai fini della verifica effettuata dal competente ufficio regionale, fa fede la data di protocollo del Comune richiedente;
- le richieste spedite dal Comune oltre il termine anzi indicato saranno escluse dall'intervento contributivo regionale;

Ritenuto, altresì, congruo quantificare il contributo concedibile in misura pari al 60% della spesa rendicontata da ciascun Comune, al netto dell'IVA;

Dato atto che, ove ne dovesse ricorrere la necessità e/o l'opportunità, si provvederà, con ulteriori specifici atti, a promuovere e disciplinare eventuali accordi di programma o protocolli di intesa con le amministrazioni provinciali abruzzesi, con i consorzi intercomunali di gestione dei rifiuti operanti in Abruzzo e con i gestori degli impianti di recupero e/o di smaltimento operanti sul territorio regionale, finalizzati a facilitare la rimozione, l'avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato in siti censiti dal CFS;

Dato atto, altresì, ove ne dovesse ricorrere la necessità, si provvederà, con ulteriori specifici

atti, a derogare temporaneamente, i termini delle autorizzazioni già concesse ai gestori degli impianti di recupero e/o di smaltimento operanti sul territorio regionale, allo scopo di agevolare il conferimento nei propri impianti dei rifiuti in questione;

Ritenuto, pertanto:

1. di dover impegnare la complessiva somma di € 1.500.000,00 sul capitolo 292210/C/2006, per il corrente esercizio finanziario, da destinare alla concessione di contributi in favore dei Comuni abruzzesi nel cui territorio ricadono i siti censiti dal CFS, oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, finalizzati alla rimozione, avvio a recupero e/o smaltimento degli stessi;
2. di stabilire che le priorità di intervento sono le seguenti:
 - priorità elevata: abbandoni o depositati in modo incontrollato di rifiuti, in ciascun sito censito dal CFS, in quantità non superiore a 150 t oppure a 200 mc;
 - priorità media: abbandoni o depositati in modo incontrollato di rifiuti, in ciascun sito censito dal CFS, in quantità compresa tra 151 t e 1.500 t oppure in quantità compresa tra 201 e 2000 mc;
 - priorità bassa: abbandoni o depositati in modo incontrollato di rifiuti, in ciascun sito censito dal CFS, in quantità superiore a 1.501 t oppure 2.001 mc;
3. di stabilire che la documentazione che ciascun Comune dovrà allegare alla richiesta di contributo regionale è, almeno, la seguente:
 - fattura emessa nei confronti del Comune, dal soggetto autorizzato ai sensi della normativa vigente, che ha curato la rimozione, l'avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato nei siti censiti

dal CFS, nella quale debbono essere indicati i quantitativi degli stessi espressi in peso (t) o volume (mc);

- copia del formulario di identificazione, di cui all'art. 193 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., del gestore dell'impianto di recupero e/o smaltimento, attestante l'avvenuto conferimento presso il proprio impianto dei rifiuti in questione, nel quale debbono essere indicati i quantitativi degli stessi, espressi nella stessa unità di misura utilizzata nella fattura di cui al punto precedente;
4. di stabilire che il contributo concedibile a ciascun Comune è pari al 60% della spesa rendicontata da ciascun Comune, al netto dell'IVA;
 5. di stabilire che il contributo in questione è concesso quale rimborso delle spese sostenute e, in nessun caso, in forma di anticipazione;
 6. di stabilire che:
 - la richiesta di intervento contributivo regionale, accompagnata dalla suddetta documentazione, deve essere inoltrata a: Regione Abruzzo - Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Gestione Rifiuti, via Passolanciano, 75 - 65122 Pescara;
 - la richiesta può essere inoltrata solamente ad avvenuta rimozione, avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato;
 - la rimozione, l'avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti, per i quali si chiede l'intervento contributivo regionale deve riguardare esclusivamente i siti censiti dal CFS;
 - la richiesta di intervento contributivo regionale deve essere sottoscritta, dal legale rappresentante del Comune;

- la richiesta deve essere inoltrata entro il termine perentorio di 15 giorni (quindici), dalla data di avvenuto recupero e/o smaltimento dei rifiuti rimossi, risultante dalla data del formulario di identificazione del gestore dell'impianto di recupero e/o smaltimento presso il quale sono stati avviati i rifiuti stessi (conseguentemente, per i rifiuti rimossi, avviati a recupero o a smaltimento, la richiesta deve essere presentata entro e non oltre il 15 marzo p.v.), a pena di esclusione dal beneficio concesso;
 - ai fini della verifica effettuata dal competente ufficio regionale, fa fede la data di protocollo del Comune richiedente;
 - le richieste spedite dal Comune oltre il termine anzi indicato saranno escluse dall'intervento contributivo regionale;
7. di stabilire che il contributo regionale sarà liquidato con determinazione dirigenziale da predisporli, a cura del Servizio Gestione Rifiuti, entro il 15 maggio p.v. per tutte le richieste pervenute complete della documentazione richiesta, ovvero entro il 15 luglio per tutte le richieste pervenute che, risultate carenti nella documentazione allegata, saranno perfezionate entro e non oltre il 15 giugno p.v.;
8. di provvedere, ove ne dovesse ricorrere la necessità e/o l'opportunità, con successivi specifici atti, a promuovere e disciplinare eventuali accordi di programma o protocolli di intesa con le amministrazioni provinciali abruzzesi, con i consorzi di gestione dei rifiuti operanti in Abruzzo e con i gestori (pubblici o privati) degli impianti di recupero e/o di smaltimento operanti sul territorio regionale, finalizzati a facilitare la rimozione, l'avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato nei siti censiti dal CFS;
9. di provvedere, ove ne dovesse ricorrere la necessità, con ulteriori specifici atti, a derogare, temporaneamente, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs.152/06, dai termini delle autorizzazioni già concesse ai gestori degli impianti di recupero e/o di smaltimento operanti sul territorio regionale, allo scopo di facilitare l'accoglimento nei propri impianti dei rifiuti in questione (tale deroga non potrà avere, in ogni caso, una durata eccedente quella strettamente necessaria alle operazioni di recupero o smaltimento dei predetti rifiuti);
- Visto il D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
- Vista la L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i.;
- Vista la L.R. 14.09.99, n. 77 recante: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";
- DETERMINA**
- per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di impegnare la complessiva somma di € 1.500.000,00 sul capitolo 292210/C/2006 per il corrente esercizio finanziario da destinare alla concessione di contributi in favore dei Comuni abruzzesi nel cui territorio ricadono i siti censiti dal CFS, oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, finalizzati alla rimozione, avvio a recupero o smaltimento degli stessi;
2. che le priorità di intervento sono le seguenti:
- priorità elevata: abbandoni o depositati in modo incontrollato di rifiuti, in ciascun sito censito dal CFS, in quantità non superiore a 150 t oppure a 200 mc;
 - priorità media: abbandoni o depositati in modo incontrollato di rifiuti, in ciascun sito censito dal CFS, in quantità compresa tra 151 t e 1.500 t oppure in quantità compresa tra 201 e 2000 mc;

- priorità bassa: abbandoni o depositati in modo incontrollato di rifiuti, in ciascun sito censito dal CFS, in quantità superiore a 1.501 t oppure 2.001 mc;
3. che la documentazione che ciascun Comune dovrà allegare alla richiesta di contributo regionale è, almeno, la seguente:
- fattura emessa nei confronti del Comune, dal soggetto autorizzato ai sensi della normativa vigente, che ha curato la rimozione, l'avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato nei siti censiti dal CFS, nella quale debbono essere indicati i quantitativi degli stessi espressi in peso (t) o volume (mc);
 - copia del formulario di identificazione, di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del gestore dell'impianto di recupero e/o smaltimento, attestante l'avvenuto conferimento presso il proprio impianto dei rifiuti in questione, nel quale debbono essere indicati i quantitativi degli stessi, espressi nella stessa unità di misura utilizzata nella fattura di cui al punto precedente;
4. che il contributo concedibile a ciascun Comune è pari al 60% della spesa rendicontata da ciascun Comune, al netto dell'IVA;
5. che il contributo in questione è concesso quale rimborso delle spese sostenute e, in nessun caso, in forma di anticipazione;
6. che:
- la richiesta di intervento contributivo regionale, accompagnata dalla suddetta documentazione, deve essere inoltrata a: Regione Abruzzo - Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Gestione Rifiuti, via Passolanciano, 75 - 65122 Pescara;
 - la richiesta può essere inoltrata solamente ad avvenuta rimozione, avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato;
- la rimozione, l'avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti, per i quali si chiede l'intervento contributivo regionale deve riguardare esclusivamente i siti censiti dal CFS;
 - la richiesta di intervento contributivo regionale deve essere sottoscritta, dal legale rappresentante del Comune;
 - la richiesta deve essere inoltrata entro il termine perentorio di 15 giorni (quindici), dalla data di avvenuto recupero e/o smaltimento dei rifiuti rimossi, risultante dalla data del formulario di identificazione del gestore dell'impianto di recupero e/o smaltimento presso il quale sono stati avviati i rifiuti stessi (conseguentemente, per i rifiuti rimossi, avviati a recupero o a smaltimento, la richiesta deve essere presentata entro e non oltre il 15 marzo p.v.), a pena di esclusione dal beneficio concesso;
 - ai fini della verifica effettuata dal competente ufficio regionale, fa fede la data di protocollo del Comune richiedente;
 - le richieste spedite dal Comune oltre il termine anzi indicato saranno escluse dall'intervento contributivo regionale;
7. che il predetto contributo sarà liquidato con determinazione dirigenziale da predisporre, a cura del Servizio Gestione Rifiuti, entro il 15 maggio p.v. per tutte le richieste pervenute complete della documentazione richiesta, ovvero entro il 15 luglio per tutte le richieste pervenute che, risultate carenti nella documentazione allegata, saranno perfezionate entro e non oltre il 15 giugno p.v.;
8. che, ove ne dovesse ricorrere la necessità e/o l'opportunità, con successivi specifici atti, si provvederà a promuovere e disciplinare

eventuali accordi di programma o protocolli di intesa con le amministrazioni provinciali abruzzesi, con i consorzi di gestione dei rifiuti operanti in Abruzzo e con i gestori (pubblici o privati) degli impianti di recupero e/o di smaltimento operanti sul territorio regionale, finalizzati a facilitare la rimozione, l'avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato nei siti censiti dal CFS;

9. che, ove ne dovesse ricorrere la necessità, con ulteriori specifici atti, si provvederà a concedere, temporaneamente, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs.152/06, deroghe ai termini delle autorizzazioni già concesse ai gestori degli impianti di recupero e/o di smaltimento operanti sul territorio regionale, allo scopo di facilitare l'accoglimento nei propri impianti dei rifiuti in questione (tale deroga non potrà avere, in ogni caso, una durata eccedente quella strettamente necessaria alle operazioni di recupero o smaltimento dei predetti rifiuti);
10. di trasmettere copia del presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'ANCI Abruzzo, alle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, al Corpo Forestale dello Stato (CFS), alla Direzione centrale dell'ARTA ed ai Dipartimenti provinciali dell'ARTA;
11. la pubblicazione integrale del presente atto nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*.

IL DIRIGENTE
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 17.11.2006, n. DN3/1077:

DGR n. 759 del 30.08.2002 – Conferimento dell'incarico relativo alle attività di supporto agli uffici regionali competenti in materia di “ Mappatura dell'amianto” (Decreto 101/2003) e di redazione del “Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto” (Legge 257/1992) alla Collabora Engineering S.p.A. NOMINA del “Comitato Tecnico - Scientifico”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 759 del 30.08.2002;

Richiamata la convenzione generale approvata con la deliberazione di Giunta Regionale n. 759 e sottoscritta il 30.08.2002 a firma dei Direttori regionali preposti alla Direzione Sanità, Ambiente, Opere Pubbliche e Protezione Civile e l'Amministratore delegato della Società;

Richiamata la determina dirigenziale n. DF3/31 del 10.04.2006 e n. DF3/39 del 3.05.2006 (rettifica) con la quale il Dirigente del Servizio ha determinato, tra l'altro,:

“Di affidare alla Collabora Engineering S.p.A. l'incarico di fornire il proprio supporto agli uffici regionali finalizzato alla redazione del “Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto” ed alla “Mappatura delle zone del territorio regionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93” di rinviare a successivo/i atto/i la nomina del Responsabile del Progetto, l'istituzione e la nomina dei membri del Comitato Tecnico -Scientifico previsti, rispettivamente, dall'art. 4 e dall'art. 5 del predetto disciplinare d'onori”;

Visto il Disciplinare d'Oneri allegato alla suddetta determina;

Vista la nota prot. n. 276 del 22.06.2006 con la quale la Collabora Engineering S.p.A. ha comunicato i seguenti nominativi:

- Ing. Carlo Aquilio
- Arch. Gino Falzon
- Arch. Gino Falzon, Geom. Claudio De Santis

da designare come rappresentanti del Comitato Tecnico – Scientifico, rispettivamente, Referente di Commessa - Responsabile di Progetto - Rappresentanti;

Vista la nota prot. n. 9857 del 19.06.2006 dell' ARTA di Teramo con la quale ha comunicato il nominativo del Rappresentante del Comitato Tecnico - Scientifico nella persona di:

- Dott. Mauro Campanella;

Vista la nota prot. n. 26243 del 7.11.2006 con la quale la Direzione Sanità ha comunicato i seguenti nominativi:

- Dott.ssa Adelina Stella
- Dott. Giorgio Robuffo

da designare come Rappresentanti del Comitato Tecnico- Scientifico;

Valutato che, per la Regione Abruzzo, i membri Rappresentanti sono:

- Dott. Franco Gerardini – Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti
- Ing. Franco Campomizzi – Responsabile dell'Ufficio Attività Tecniche di Ingegneria;

Dato atto, pertanto, che può essere istituito il "Comitato Tecnico – Scientifico" come previsto dall'art. 5 del Disciplinare d'Oneri, sottoscritto dalle parti in data 29.05.06:

Ente	Nota	Rappresentante
Regione	-----	Dott. Franco Gerardini Ing. Franco Campomizzi
Collabora Engineering	Prot. n. 276 del 22.06.2006	Arch. Gino Falzon, Geom. Claudio De Santis
A.R.T.A. Abruzzo	Prot. n. 9857 del 19.06.2006	Dott. Mauro Campanella
Direzione Sanità	Prot. n. 26243 del 7.11.2006	Dott.ssa Adelina Stella Dott. Giorgio Robuffo

Accertata la regolarità della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

Vista la Legge n. 77 del 14.9.99, recante: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

di nominare il Comitato Tecnico – Scientifico in attuazione dell'art. 5 del Disciplinare d'Oneri sottoscritto dalle parti in data 29.05.06, come riportato nella successiva tabella ;

Ente	Nota	Rappresentante
Regione	-----	Dott. Franco Gerardini Ing. Franco Campomizzi
Collabora Engineering	Prot. n. 276 del 22.06.2006	Arch. Gino Falzon, Geom. Claudio De Santis

A.R.T.A. Abruzzo	Prot. n. 9857 del 19.06.2006	Dott. Mauro Campanella
Direzione Sanità	Prot. n. 26243 del 7.11.2006	Dott.ssa Adelina Stella Dott. Giorgio Robuffo

di notificare il presente atto ai componenti del “Comitato Tecnico - Scientifico”;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* (B.U.R.A.);

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 21.11.2006, n. DN3/1078:

Approvazione del “1° Rapporto sulle raccolte differenziate – Anno 2005” e DGR n. 599 del 5.06.2006 “Assegnazione di contributi premiali ai Comuni finalizzati allo sviluppo ed al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate” - Individuazione soggetti beneficiari e impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che la Regione Abruzzo intende sempre più valorizzare, in coerenza con gli obiettivi del VI° programma per l’ambiente, politiche nel settore della gestione dei rifiuti urbani improntate alla riduzione, riuso e riciclo degli stessi, in modo particolare incentivando le raccolte differenziate secondo “sistemi integrati” ovvero “domiciliari” (porta a porta e/o di prossimità);

Considerato che la L.R. 23.3.2000, n. 52 recante: “Interventi finanziari urgenti per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti”, come modificata con la L.R. 9.08.2006, n. 27 “Disposizioni in materia ambientale”, prevede interventi della Regione a favore delle attività di raccolta differenziata ed avvio all’effettivo riciclo dei materiali recuperati;

Richiamata L.R. 28.04.2000, n. 83 avente per oggetto: “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano regionale dei rifiuti”;

Tenuto conto della DGR 25.11.2005, n. 1242 “Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con L.R. 28.04.2000, n. 83. Criteri ed indirizzi per la pianificazione e la gestione integrata dei rifiuti”;

Richiamata la DGR 29.03.2006, n. 281 “Approvazione metodo normalizzato per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ai fini dell’applicazione del tributo speciale. Modalità di trasmissione dei dati per la raccolta ed elaborazione delle informazioni inerenti la gestione dei rifiuti urbani. Direttive regionali”;

Preso atto della DGR n. 599 del 05.06.2006 con la quale la Regione Abruzzo ha deliberato, in particolare:

- di approvare i “Criteri per l’assegnazione di contributi premiali ai Comuni finalizzati allo sviluppo ed al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate”;
- di incaricare il Servizio Gestione Rifiuti all’adozione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione;

Considerato che la Regione Abruzzo, al fine di avere un quadro organico della situazione

relativa ai servizi nel settore della gestione dei rifiuti urbani, ha redatto il "1° Rapporto sulle raccolte differenziate – Anno 2005", in collaborazione con gli Osservatori Provinciali Rifiuti (OPR), Allegato al presente atto amministrativo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, provvedendo a stamparne n. 1.000 copie, in carta riciclata, da inviare a Province, Comuni, Comunità Montane, Consorzi intercomunali rifiuti, ..etc;

Considerato che dal predetto rapporto emerge che n. 18 comuni abruzzesi hanno superato la soglia del 40% di RD (primo ed inderogabile requisito previsto dal bando di cui alla DGR n. 599 del 5.06.2006 per il riconoscimento dei contributi premiali);

Richiamata la nota prot.n. 7374 del 10.08.2006, del Servizio Gestione Rifiuti, inviata alle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, con la quale è stato inviato uno "schema-tipo di comunicazione", da utilizzare anche per il reperimento dei dati richiesti e fissata la data di scadenza al 31.08.2006 per l'invio degli stessi;

Viste le note delle Province di Chieti prot.n. 45402 del 30.08.2006, della Provincia di L'Aquila prot.n. 1726 del 28.08.2006, della Provincia di Pescara prot.n. 37891 del 31.08.2006, della Provincia di Teramo prot.n. 169100 del 31.08.2006 con le quali hanno fornito i dati relativi ai requisiti richiesti con DGR 599 del 05.06.06;

Dato atto che, sono da effettuare le necessarie verifiche in relazione alla documentazione inviata dalle Province nei termini suddetti, per poter procedere alla liquidazione delle somme spettanti a ciascun Comune abruzzese che, stante il citatp "1° Rapporto sulle raccolte

differenziate – Anno 2005", ha raggiunto prioritariamente il 40% di RD;

Richiamata la DGR n. 539 del 22.05.2006, recante: "L.R. 83/00- art. 34 Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale- individuazione interventi e ripartizione fondi- Annualità 2006", con la quale si è provveduto a definire le finalità delle risorse finanziarie stanziare nel cap. 292210 del corrente bilancio 2006, tra cui quelle riferite alla lett. h) "Iniziativa tese all'attuazione delle politiche ambientali della Regione anche mediante la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati",

Ritenuto di provvedere ad impegnare l'intero importo di € 200.000,00, necessario a far fronte alla erogazione dei contributi premiali ai Comuni aventi diritto, ai sensi della sopracitata DGR n. 599/06;

Dato atto che l'intero importo trova capienza sul cap. 292210 dello stato di previsione e della spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario denominato: "Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale L.R.. 28.11.1996, n. 117, n. 64/98, n. 80/98 e 16.12.1998, n. 146", relativo al fondo regionale di cui all'art. 34, comma 2, lett. h), della L.R. 83/00, che presenta sufficiente disponibilità;

Dato atto che il riparto del contributo da concedere da parte della Regione, come disposto dalla DGR n. 599 del 5.06.2006, è in rapporto al numero degli abitanti serviti dalle RD;

Considerato che secondo il criterio del raggiungimento del 40% della RD, è possibile definire l'elenco dei Comuni aventi diritti al contributo premiale, come segue:

Tabella riassuntiva

	Comune	Provincia	Abitanti 2005
1	SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	TE	9.227
2	SANT'OMERO	TE	5.409
3	TOCCO DA CASAURIA	PE	2.830
4	ORSOGNA	CH	4.084
5	SECINARO	AQ	453
6	COLONNELLA	TE	3.437
7	MANOPPELLO	PE	6.132
8	NOCCIANO	PE	1.790
9	FARA SAN MARTINO	CH	1.630
10	CUPELLO	CH	4.622
11	CASTEL CASTAGNA	TE	540
12	MARTINSICURO	TE	15.959
13	CASTEL FRENTANO	CH	3.999
14	VILLA S. LUCIA Degli Abruzzi	AQ	194
15	CEPAGATTI	PE	9.763
16	BARETE	AQ	625
17	CAPITIGNANO	AQ	680
18	CORVARA	PE	290
	TOTALI		71.664

Fonte: Servizio Gestione Rifiuti – Regione Abruzzo.

Dato atto che con successivo e separato atto si provvederà a determinare e liquidare i contributi spettanti ai singoli Comuni;

Vista la L.R. 83/00 e s.m.i.;

Vista la L.R. 52/00 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 77 del 14.09.99 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di approvare il “1° Rapporto sulle raccolte differenziate – Anno 2005”, Allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale, pubblicato e stampato a cura della Regione Abruzzo – Direzione Parchi Terri-

torio Ambiente Energia – Servizio Gestione Rifiuti, in n. 1.000 copie;

- di impegnare sul cap. 292210 dello stato di previsione e della spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario denominato: “Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale L.R.. 28.11.1996, n. 117, n. 64/98, n. 80/98 e 16.12.1998, n. 146”, di cui all’art. 4, comma 2, lett. h), della L.R. 83/00 s.m.i., che presenta la necessaria disponibilità, la somma complessiva di € 200.000,00, relativa ai contributi da erogare ai Comuni in possesso dei requisiti previsti nella DGR n. 599 del 05.06.2006;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

PARTE III

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

Applicazione delle direttive 75/442/CEE e s.m.i., 91/689/CEE e 1999/31/CE – Procedura di infrazione 2003/2077. Causa C-135/05 – Discariche abusive o incontrollate. Circolare.

Con nota n. 8070/RiBo/DI/C del 7.08.2003, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha rappresentato alle Regioni italiane l’avvio della procedura di infrazione richiamata in oggetto.

Tale comunicazione faceva riferimento ad un rapporto del Corpo Forestale dello Stato (CFS), dal quale emergeva che sul territorio italiano era attivo un consistente numero di discariche abusive o incontrollate.

Il Ministero, pertanto, richiedeva alle Regioni ed alle Province di inviare una relazione: “omissis ... contenente i dati sulla effettiva consistenza delle discariche abusive o incontrollate presenti nel proprio territorio, sui provvedimenti adottati in ordine al monitoraggio delle discariche citate e ad eventuali interventi di bonifica e/o messa in sicurezza nonché, in applicazione della disciplina sanzionatoria vigente, sui provvedimenti adottati nei confronti dei proprietari o gestori delle discariche stesse”.

Con successiva nota n. 10086/QdV/DI/XII del 19.05.2005, il citato Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ribadiva la necessità di acquisire, da parte degli stessi soggetti, i dati anzi evidenziati, ricordando che: “omissis ... un secondo deferimento dell’Italia di fronte alla Corte di Giustizia Europea e la mancata esecuzione di una conseguente condanna, comporterebbe il paga-

mento di una ingente sanzione pecuniaria, con la conseguente emersione di un danno erariale ... omissis”.

Con nota n. 5785/FC del 14.06.2005, questo Servizio rappresentò al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, precisando, che le situazioni di “illegalità”, segnalate dal CFS (verificate, successivamente, dalle Province abruzzesi e dall’ARTA attraverso apposite informative), “omissis ... evidenziano, sostanzialmente, che nella regione Abruzzo vi è un numero veramente esiguo di discariche abusive o incontrollate ... omissis ... trattandosi, nella stragrande maggioranza dei casi, di abbandoni di rifiuti da parte di privati cittadini ... omissis”.

A seguito di alcuni incontri tenutisi presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e degli accordi intercorsi in tale sede, inoltre, la Regione Abruzzo trasmise, con nota n. 9419/FC del 17.10.2005, quanto richiesto con la nota ministeriale n. 20000/QdV/DI (XIV-XII) del 7.10.2005, confermando, sostanzialmente, che le “discariche abusive” censite dal CFS erano, invece, riconducibili a casi di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, per la gran parte nelle immediate vicinanze delle vecchie discariche comunali dismesse (o, addirittura sopra queste) e, in misura minore, in località diverse da quelle sede delle predette discariche comunali dismesse.

Con nota n. 18696/QdV/DI/XII del 25.09.2006, infine, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha evidenziato che: “Nonostante le Amministrazioni competenti ... omissis ... abbiano avviato azioni volte al controllo del territorio, dai dati trasmessi emerge ancora la presenza di un numero cospicuo di casi di abbandono di rifiuti e di discariche abusive che necessitano interventi di rimozione dei rifiuti abbandonati, di bonifica e/o messa in sicurezza a carico delle autorità locali competenti e che, rimanendo irrisolti, comporteranno un ovvio aggravamento

dello stato della procedura attualmente in una fase avanzata del procedimento di giudizio”. La nota si conclude ricordando che: “omissis ... un eventuale secondo deferimento innanzi alla Corte di Giustizia e la mancata esecuzione di una conseguente condanna comporterà il pagamento di una ingente sanzione forfettaria (circa €10 milioni) e di una sanzione giornaliera, con la conseguente emersione di un danno erariale ... omissis”.

Nel corso della riunione convocata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con la citata nota n. 18696/QdV/DI/XII del 25.09.2006, tuttavia, è emersa, improcrastinabile, l’esigenza che i Comuni, in tempi brevissimi, provvedano ad adempiere ai compiti loro assegnati dalla vigente normativa. Infatti, si rammenta, che spetta al Sindaco del Comune territorialmente competente, provvedere alla rimozione, all’avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi (cfr. ex art. 14 del D.Lgs. 22/97, cd. “Decreto Ronchi”, oggi art. 192 del D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”), ove il responsabile dell’abbandono stesso non sia individuabile o non provveda e non vi provveda il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull’area, cui tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. In altre parole, in riferimento alla legislazione di settore vigente il Sindaco del Comune interessato, deve provvedere alla rimozione, avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato presenti nel proprio territorio comunale, anche se questi risultano abbandonati o depositati in modo incontrollato nelle immediate vicinanze (o sopra) della discarica comunale dismessa.

Poiché nel territorio comunale di _____ risultano presenti i seguenti siti censiti dal CFS (si veda, al riguardo, la documentazione allegata):

Comune	Località	Codice Stazione CFS
--------	----------	---------------------

--	--	--

Nota: Nel riquadro seguente sono inseriti aspetti specifici riguardanti il sito/i in esame, nel caso in cui l’ARTA non abbia inserito nel censimento di sua elaborazione il sito/i stesso/i.

Tali indicazioni tuttavia si riferiscono a segnalazioni del CFS non coincidenti con siti censiti dall’ARTA (né discariche, né abbandoni), pertanto appare opportuno che il Comune stesso effettui apposite verifiche (anche d’intesa con lo stesso CFS) finalizzate ad evidenziarne, ove non sia già noto all’amministrazione comunale, la natura (discarica dismessa, abbandono o scarico incontrollato, oppure discarica abusiva) e la effettiva localizzazione e, successivamente, solamente nel caso di abbandono o scarico incontrollato di rifiuti, **provveda alla loro rimozione** entro e non oltre il 28/02/2007.

Al riguardo si fa presente che, secondo la vigente normativa, fermo restante le disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 36/03, si è in presenza di una discarica abusiva solamente nel caso in cui si tratti di una discarica (che ha avuto un proprietario e/o un gestore) realizzata in assenza di autorizzazione o in totale difformità dal progetto autorizzato, il cui gestore non sia stato autorizzato o la cui gestione è affetta da totale difformità rispetto all’autorizzazione concessa, nella quale siano avvenute od avvengano operazioni non autorizzate di smaltimento/trattamento di rifiuti ovvero operazioni di smaltimento/trattamento di tipologie di rifiuti non autorizzate per quell’impianto ecc., mentre negli altri casi (assenza di proprietario/gestore dell’impianto) si deve necessariamente far riferimento al deposito o scarico incontrollato dei rifiuti che, come è noto, è avvenuto ed avviene, a volte, ad opera di ignoti, più spesso, ad opera della collettività indifferenziata.

Con la presente, si invita il signor Sindaco, a dare comunicazione, entro 45 gg dalla data della presente, circa l’eventuale avvenuta rimozione dei rifiuti (mediante apposita attestazione), ovvero, nel caso in cui questa non abbia avuto luogo (nonostante il lungo lasso di tempo già intercorso dalla segnalazione della loro presenza) si invita il signor Sindaco in indirizzo, a provvedere, entro e non oltre il 28.02.2007, alla rimozione, all’avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi interessati dai rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, dandone

successivamente comunicazione allo scrivente, alla Provincia ed al CFS territorialmente competente, allegando apposita documentazione descritta nella Determinazione Dirigenziale n. DN3/1061 del 30.10.2006.

Tuttavia, in relazione alla nota situazione di disagio economico-finanziario in cui versano praticamente tutti i Comuni abruzzesi ed in considerazione della anzidetta necessità di provvedere nei termini sopra indicati, alla rimozione, avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti, la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 1212 del 26.10.2006, avente ad oggetto: "L.R. 83/2000 e s.m.i. - Art. 34 "Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale". Annualità 2006 - Modifica all'individuazione degli interventi e ripartizione fondi di cui alla D.G.R. n. 539 del 22.05.2006. L.R. 83/2000 e s.m.i. - Art. 35 "Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati" - Interventi a favore dei Comuni per la bonifica dei siti inquinati interessati dall'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, censiti dal Corpo Forestale dello Stato. Adempimenti in relazione alla procedura d'infrazione UE di cui alla causa C-135/05 - Discariche abusive o incontrollate.", pubblicata nel *B.U.R.A.* n. 97 del 8.11.2006, (disponibile anche sul sito web della Regione Abruzzo - Ambiente e Territorio - Rifiuti), ha stabilito di destinare la complessiva somma di € 1.500.000,00 per l'anno 2006, alla concessione di contributi in favore dei Comuni abruzzesi nel cui territorio ricadono i siti censiti dal CFS, oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, per la rimozione, avvio a recupero e/o smaltimento degli stessi, al fine di alleggerire gli oneri a carico dei Comuni stessi e risolvere concretamente le problematiche rilevate.

Come esplicitato nella citata D.G.R. n. 1212 del 26.10.2006 e, soprattutto, nella citata Determinazione Dirigenziale n. DN3/1061 del 30.10.2006, il predetto contributo forfettario è assegnato, sotto forma di rimborso, in ragione del 60% delle spese documentate e sostenute dal Comune per la rimozione dei suddetti rifiuti, il loro avvio a recupero e/o smaltimento.

Da ultimo si ricorda che nel caso in cui dovesse perdurare la situazione evidenziata dal CFS e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (nonostante il contributo anzidetto) e, quindi, la procedura di infrazione in corso dovesse trovare negativa conclusione, la conseguente condanna da parte della Corte di Giustizia, comporterà il pagamento delle sanzioni anzi indicate, con la conseguente emersione di un danno erariale che il vigente ordinamento impone di recuperare rivalendosi su coloro che saranno ritenuti responsabili dalla Corte dei Conti.

Nel rappresentare, pertanto, con la presente nota, la complessa e delicata situazione, si confida in una sollecita collaborazione degli Enti interessati, finalizzata anche a migliorare le condizioni ambientali dei territori coinvolti, nell'interesse più generale delle comunità locali.

Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti (Servizio Gestione Rifiuti - Tel. 085/767.2536 - Ufficio Attività Tecniche e di Ingegneria - Tel. 085.767.2534 - Fax 085/767.2585), in attesa di riscontro alla presente, si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. Franco Gerardini

AVVISI

ERRATA CORRIGE E AVVISI DI RETTIFICA

L'avviso di rettifica è disposto quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono in esso riscontrati errori già contenuti nel documento originale. L'avviso di rettifica può essere disposto esclusivamente dall'autorità che ha disposto la pubblicazione dell'atto errato o dal suo superiore gerarchico, tramite nota scritta indirizzata alla Direzione del Bollettino.

L'errata corrige è disposta quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono riscontrate difformità tra il testo originale e il testo pubblicato. La Redazione del Bollettino può disporre autonomamente l'errata corrige, previa intesa con gli estensori dell'atto da correggere.

In caso di correzione di avvisi contenenti bandi di gara e di concorso con termine di scadenza, la Direzione del Bollettino, di concerto con l'autorità estensore dell'atto, dispone che la pubblicazione dell'errata corrige o dell'avviso di rettifica non risulti pregiudicizievole di situazioni giuridiche soggettive degli interessati ai documenti medesimi.

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI**

SERVIZIO BURA PUBBLICITA' ED ACCESSO

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Corso Federico II, n° 51 - 67100 L'Aquila
centralino: 0862 3631
Tel. 0862/ 364659 - 364660 - 364661 - 364663 - 36470
Fax. 0862 364665
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it**